

XXXVIIIª TORNATA

LUNEDÌ 5 DICEMBRE 1921

Presidenza del Presidente TOMMASO TITTONI

INDICE

Annuncio della morte del senatore Grimani	pag. 1054
Oratori:	
PRESIDENTE	1054
PAPADOPOLI	1054
Congedo	1041
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge del decreto Reale 1º giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania »	1059
« Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica » »	1064
(Presentazione di)	1046
Interpellanza e interrogazione (Svolgimento di)	
« Dei senatori Mosca e Libertini sulle presenti condizioni della Libia » »	1046
Oratori:	
GIRARDINI, <i>ministro delle Colonie</i>	1050, 1057
LIBERTINI	1054
MOSCA	1046, 1056
Interrogazioni (Annuncio di)	1070
(Svolgimento di):	
« Circa un presunto aumento di ispettori nel servizio sanitario delle ferrovie » »	1042
Oratori:	
BIANCHI LEONARDO	1042
LOMBARDI, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> »	1042
« Intorno alla linea ferroviaria del Cenisio » »	1043
Oratori:	
BOUVIER	1043
LOMBARDI, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> »	1043
« Circa l'attuale disagio delle private industriali in Italia » »	1044

Oratori:

BELOTTI, <i>ministro dell'industria e del commercio</i> »	pag. 1044
CONTI »	1045
Relazioni (Presentazione di) »	1041, 1046, 1069
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) »	1070

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, per la ricostituzione delle terre liberate e il sottosegretario per i lavori pubblici.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Chiappelli ha chiesto un congedo di 10 giorni.

Se non si fanno osservazioni, il congedo s'intende accordato.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Baccelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BACCELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge dei regi decreti 14 gennaio 1917 n. 191, 1 febbraio 1917, n. 325 e 27 aprile 1919, n. 812, relativi alle regie gallerie di arte moderna di

Roma e di Firenze e alla sistemazione degli edifici monumentali di S. Miniato al Monte ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Baccelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Leonardo Bianchi al ministro dei lavori pubblici: « Per conoscere se è vero che il capo del servizio sanitario delle ferrovie abbia domandato alla Direzione generale delle ferrovie altri quaranta ispettori aggiunti oltre ai dodici nominati pochi mesi or sono, ed a quali criteri sia stato guidato nell'avanzare siffatta richiesta ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato ai lavori pubblici per rispondere.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. All'onorevole interrogante che mi chiede di sapere se il capo del servizio sanitario presso le ferrovie dello Stato abbia chiesto, oltre i 12 ispettori avuti recentemente, altri 40 ispettori, io rispondo che nel marzo del corrente anno erano presso l'Amministrazione delle ferrovie 44 funzionari medici sui 55 in pianta organica; e per l'accresciuto lavoro per l'assunzione di nuovo personale, per il lavoro di revisione e di controllo e anche di vigilanza sulle linee ferroviarie, il capo del servizio sanitario ha chiesto con istanza motivata al direttore della ferrovie che altri 12 ispettori, a complemento della pianta organica, venissero assunti temporaneamente in servizio salvo bandire più tardi regolare concorso; e il direttore delle ferrovie, letta questa motivata richiesta, per le ragioni che ho avuto l'onore di riferire all'onorevole interrogante, aderì alla richiesta medesima. Non è dunque esatto dire che il capo del servizio sanitario abbia chiesto 40 nuovi ispettori; non vi sono che quei 12 assunti per il completamento della pianta organica e per ragioni di servizio.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Leonardo Bianchi per dichiarare se sia soddisfatto.

BIANCHI LEONARDO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato presso il Ministero dei lavori pubblici della risposta che ha voluto darmi e ne prendo atto. Però sappia, e con lui

sappia l'onorevole ministro dei lavori pubblici, che alla mia interrogazione diede occasione lo stesso capo del servizio sanitario delle ferrovie, che, venuto alquanti giorni or sono a Napoli, ha dichiarato che aveva chiesto alla Direzione delle ferrovie altri 40 ispettori aggiunti, e questa proposta pareva che avesse carattere di verosimiglianza per il fatto che alcuni mesi fa, quando si domandava un riordinamento dei servizi sanitari, e il miglioramento economico dei medici sanitari, trattati con tariffa molto antica e che meriterebbe veramente una onesta revisione da parte del ministro, e dei competenti dell'Amministrazione ferroviaria, si rispose alle richieste dei sanitari nominando dodici ispettori aggiunti, che gravano sul bilancio dello Stato per 160 o 170 mila lire; e ciò invece di riformare l'intero servizio con grande vantaggio morale ed economico. Io devo notare una volta tanto che il Parlamento dovrebbe esercitare un più assiduo e vigile ufficio di controllo, poichè da un po' di tempo a questa parte è venuto a mancare sulle pubbliche Amministrazioni. Noi, non discutiamo più un bilancio; i capi servizio, mentre la Commissione studia i provvedimenti per la burocrazia, aumentano sempre che possono il numero degli impiegati, solamente per supposte necessità dei servizi, e questi aumenti gravano sul bilancio dello Stato, ed il Parlamento non esercita più quel controllo su questi servizi pubblici che pur sarebbe una delle fondamentali funzioni del regime parlamentare. Il servizio delle ferrovie va molto sorvegliato dai due rami del Parlamento e credo che molti con me saranno in quest'ordine di idee di esercitare questo controllo, soprattutto quando si tratta di atti del Governo che richiedono maggiori spese a carico dell'erario. (*Approvazioni; applausi*).

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ringrazio l'onorevole interrogante di aver segnalato al Governo gli inconvenienti che per avventura possano accadere; debbo però rilevare che è esatta la mia affermazione che al Ministero dei lavori pubblici nulla, assolutamente nulla, risulta dei fatti da lui denunciati. Tengo poi a dichiarare, non per parte del Governo, perchè ne sono l'ultimo e più mo-

desto rappresentante, ma per parte del ministro dei lavori pubblici, che fin' ora, tranne che non vengano indicazioni specifiche, da che il Governo dell'onor. Bonomi regge le sorti del paese, assunzioni di altro personale non ne sono assolutamente avvenute. Se poi l'onorevole interrogante ha delle indicazioni specifiche le manifesti, e io sono qui a compiere il mio dovere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Bouvier al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere se non riconosca la necessità di affrettare la costruzione del doppio binario sulla linea ferroviaria del Cenisio nel tratto Bussoleno-Salbertrand ed a quale punto si trovino gli studi e le pratiche in corso, e più particolarmente se non ritenga urgente ovviare, o colla costruzione di una galleria più interna o con quegli altri mezzi che la tecnica ferroviaria sia per suggerire, alle pericolose condizioni in cui si trova la galleria Exilles che costituisce una continua minaccia per i viaggiatori e per l'interruzione di questa importante linea internazionale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. All'onorevole interrogante, che chiede di sapere se il ministro dei lavori pubblici non riconosca la necessità di affrettare la costruzione del doppio binario sulla linea ferroviaria del Cenisio nel tratto Bussoleno-Salbertrand, e a quale punto si trovino gli studi e le pratiche in corso e più particolarmente se non ritenga urgente ovviare o con la costruzione di una galleria interna o con gli altri mezzi che la tecnica ferroviaria sia per suggerire, alle pericolose condizioni, in cui si trova la galleria Exilles che costituisce una continua minaccia per i viaggiatori e per l'interruzione di questa importante linea internazionale, io debbo rispondere che dopo l'elettrificazione della linea, della quale parla l'onorevole interrogante, nessuno inconveniente è avvenuto, anzi la linea stessa resiste meravigliosamente dal 1917, sebbene negli ultimi anni della guerra si sia svolto su di essa un traffico intenso. Ciò non toglie che per alcuni tratti, che non sono a doppio binario (perchè gran parte di quella linea è a doppio binario), la Direzione delle ferrovie e

per essa il Ministero dei lavori pubblici non abbiano provveduto a dei progetti. Ma, bisogna pur dire la verità, il Ministero dei lavori pubblici, siccome deve provvedere a quelli che sono i bisogni urgentissimi e perchè il materiale veniva a costare molto di più dell'ante-guerra e perchè i fondi del bilancio sono abbastanza scarsi, ha creduto di sospendere questi progetti pensando all'economia di tutta la Nazione, avendo presente che ci sono nobilissime regioni d'Italia che non hanno neppure l'unico binario saldo e sicuro. Pur nondimeno debbo dire all'onorevole interrogante che da parte del ministro dei lavori pubblici e della Direzione delle ferrovie si è fatto tutto per migliorare questa linea, è, se il ministro del tesoro darà nuovi fondi, da parte nostra non ci sarà nessuna difficoltà perchè il legittimo desiderio dell'interrogante sia accolto.

Riguardo all'ultima parte dell'interrogazione (cioè quella che riguarda la galleria Exilles) debbo fare osservare che il ministero dei lavori pubblici ha ordinato il rafforzamento della galleria medesima, dimodochè nessun pericolo vi è per il traffico. Del resto, già il ministro ha riconosciuto l'urgenza della costruzione del doppio binario interno a montagna e debbo, con soddisfazione certo dell'onorevole interrogante, dichiarare che il relativo progetto non è solo divenuto esecutivo, ma si è già provveduto a che l'appalto dell'opera sia al più presto un fatto compiuto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bouvier per dichiarare se è soddisfatto.

BOUVIER. Non posso che dichiararmi parzialmente soddisfatto delle dichiarazioni che ha fatto il Governo relativamente all'interrogazione che ho presentata.

Non si tratta di un interesse locale: si tratta di un interesse nazionale. Nessun dubbio che la linea del Cenisio è la più grande arteria che noi abbiamo per le comunicazioni con la Francia e con l'Inghilterra. Ora questa linea si trova in queste condizioni: sono circa cento chilometri di percorso tra Torino e Modane, una parte è a doppio binario, da Torino fino a Bussolengo e da Salbertrand a Modane, ma nel centro di questa linea vi sono circa 24 chilometri ad un binario solo: si verifica così una strozzatura che reca gravissimi inconvenienti. Al punto in cui la linea ha un binario solo,

siccome di solito i diretti, che hanno un lungo percorso, e arrivano da Parigi quasi sempre con qualche po' di ritardo, tutti gli altri che sono su quel tratto sono costretti a fermarsi. Molte volte il ritardo è ingente e questo porta un inconveniente gravissimo a tutta la linea; talvolta succede che i diretti debbono lasciare il passaggio ad altri treni locali e per questo la Francia si lagna che i diretti quando arrivano in Italia diventano quasi tutti omnibus.

Quando si è fatta la convenzione per la Cuneo-Nizza il Governo francese ha messo per condizione che si dovesse fare il doppio binario per tutto il percorso della linea Torino-Modane, il nostro Governo ha accettato questa condizione e si è impegnato ad eseguirlo. Invece sono decorsi molti anni ed il doppio binario non è ancora compiuto, mentre bisogna riconoscere che la Francia lo attuò da Modane a Parigi.

Ma durante questo percorso a un binario solo vi è un tratto fra Chiomonte e Salbertrand — tratto abbastanza lungo — sul quale succede un inconveniente gravissimo: i treni ascendenti impiegano circa 20 minuti, i treni discendenti ne impiegano altri 20, segnatamente i treni merci che debbono procedere a una velocità scarsa, trattandosi di una discesa piuttosto forte; quindi, durante questo percorso, per circa 40 minuti non vi può essere che un treno in salita ed un treno in discesa.

La direzione delle ferrovie ha cercato di ovviare a questo grave inconveniente, facendo tra le due gallerie un binario di incrocio; all'atto pratico però si è riconosciuto che questo incrocio non serviva perchè in quella località vi è una pendenza del 30 circa per mille.

Ma l'inconveniente più grave che io ho voluto segnalare è quello della galleria di Exilles e relativamente ad esso mi compiaccio delle dichiarazioni che ha fatte il Governo. Io non sono un tecnico e quindi non posso spiegare le ragioni dell'inconveniente; la galleria ha enormi infiltrazioni d'acqua e perciò è sempre piena di armature. Da molti anni non si può mettere fuori la testa o un braccio senza correre il rischio di sentirselo trancare. Molte volte vi sono cedimenti e i treni si debbono arrestare: l'altro giorno, mentre io avevo presentato la mia interrogazione, un collega nostro, il quale ha percorso quella linea un mese o due fa mi diceva appunto che il treno nel quale egli viaggiava

ha dovuto fermarsi per circa mezz'ora. I cedimenti fanno sì che talvolta i contatti elettrici vengono a cessare e conseguentemente si rimane al buio; in queste condizioni il servizio non è più tollerabile.

Mi compiaccio che il Governo abbia riconosciuto la necessità di ovviare a questo inconveniente e di fare un'altra galleria più interna e solida; tuttavia il Governo dice che non è possibile addivenire alla costruzione del doppio binario per tutto questo percorso, perchè mancano i fondi. Ma io rilevo che con decreto del 1918 il Governo ha chiesto ed ottenuto un miliardo e ottocento milioni per migliorare le ferrovie; pochi giorni fa si sono concessi altri quattrocento quaranta milioni, ed è stata proposta una spesa di cinquanta milioni per fare una nuova ferrovia tra Abbiategrosso e Busto Arsizio. Ora a me pare che prima di addivenire alla costruzione di nuove ferrovie il Governo abbia l'obbligo di mantenere in buone condizioni quelle esistenti.

Non si tratta di una ferrovia che abbia un rapporto semplicemente locale, ma si tratta di una linea a carattere internazionale, la più diretta per i nostri rapporti con la Francia e con l'Inghilterra, e che, riconosciamolo, è stata una rivelazione e una affermazione della tecnica italiana che ha fatto onore al nostro paese. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione del senatore Conti, al ministro per l'industria ed il commercio: « Per conoscere in qual modo egli intenda provvedere a riparare l'attuale disagio delle private industriali in Italia, disagio che rende impossibile agli industriali sapere se possono o meno attuare nuovi provvedimenti o fabbricare nuove macchine od apparecchi, ed ostacola agli inventori l'esprire praticamente le azioni per contraffazione contro i terzi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria e del commercio.

BELOTTI, *ministro dell'industria e commercio*. Io spero che l'onorevole senatore Conti vorrà dichiararsi soddisfatto delle dichiarazioni che sto per fare a lui ed al Senato, perchè affermo senz'altro che l'interrogazione che egli ha opportunamente presentato è già stato in certo senso preventivamente soddisfatta.

Il senatore Conti domanda di conoscere in qual modo si intenda provvedere a riparare l'attuale disagio delle privative industriali in Italia.

Ora è indiscutibile che il servizio della proprietà intellettuale in Italia, e più precisamente nel Ministero che è diretto da me, è in condizioni assolutamente intollerabili; e ciò tanto per gli ambienti, quanto per il personale, quanto finalmente per la dotazione di cui si dispone.

Fin dal 1907 una Commissione, la quale era preseduta dal senatore Colombo ha riconosciuto l'assoluta sproporzione fra i bisogni del servizio delle privative industriali ed i mezzi per soddisfarli. Si aggiunga che durante la guerra le condizioni sono andate peggiorando, perchè il personale è stato ridotto; dopo la guerra poi le condizioni sono peggiorate ancora, perchè in dipendenza dei trattati di pace, sono state presentate moltissime domande di privative industriali, che erano state sospese.

Pensi il Senato che nel solo mese di giugno 1920 sono state presentate oltre 4000 domande.

Appena assunta la direzione del Ministero dell'industria e commercio ho cercato di provvedere a questo disagio domandando fondi e cercando di avere maggior personale a mia disposizione. Ma, quanto ai fondi il Senato sa già le fatali resistenze del tesoro; in quanto al personale io ho trovato difficoltà insuperabili nella conseguenza della legge per la burocrazia, per la quale anche per casi nei quali sarebbe necessario di avere a propria disposizione maggiore e più adatto personale, non è possibile - almeno per ora - far nulla.

In questa condizione di cose, a me non restava altra via che preparare un disegno di legge, che mi riprometto di presentare al Parlamento quanto prima e che è appunto diretto al riordinamento dell'importante servizio della proprietà intellettuale, il quale, come dice bene il senatore Conti, è necessario agli industriali e inventori italiani e stranieri per conoscere lo stato ed il progresso delle invenzioni, così da regolarsi nella rispettiva attività.

Io spero che il senatore Conti, prendendo atto delle mie promesse e del mio impegno, possa dichiararsi soddisfatto.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Ringrazio l'onorevole ministro per la sua cortese e franca risposta. Io sono stato indotto a portare qui l'argomento importante della proprietà intellettuale perchè, come ha riconosciuto l'onorevole ministro, le condizioni attuali di questo servizio sono deplorabili.

Se, come ha detto l'onorevole ministro, nel giugno 1920 sono state presentate, in dipendenza dei trattati di pace, ben 4000 domande, questa cifra diviene ancora più importante se si aggiungano le domande pervenute nei mesi precedenti e seguenti.

Sono quasi cinquantamila domande che sono state presentate nel 1920, mentre in passato questa cifra oscillava fra le tre e le seimila all'anno. Ma anche le domande che si presentano in via normale, oggi ammontano ad una media di circa 12 mila all'anno, quindi il ritardo è sensibile. Mentre una volta a una domanda di privativa industriale si rispondeva entro 8, 10, 15 giorni, oggi passano 10 mesi senza che la risposta arrivi. L'elenco che una volta veniva pubblicato semestralmente e che permetteva a tutti di vedere in quali condizioni la tutela delle proprietà industriali era stabilita, si è fermato al settembre del 1918 e d'allora in poi nessuna pubblicazione è stata fatta, per cui nessun industriale è in grado di poter iniziare nuovi procedimenti, fabbricare nuove macchine o nuovi prodotti perchè non ha modo di verificare se è protetto dai brevetti: ed è resa anche impossibile la persecuzione giudiziaria ai contraffattori della privativa; perchè questi contravventori possono vantare la loro buona fede. Molto giustamente l'onorevole ministro ha detto che le condizioni finanziarie sono tali da sconsigliare qualsiasi spesa immediata. Io penso, come l'onorevole ministro ha dato affidamento nel proporre la sua legge, che se vorrà ricordarsi della legge che già era stata presentata alla Camera nel 1917, su proposta della commissione presieduta dal senatore Colombo, potrà stralciare quegli elementi fondamentali che si riferiscono al problema e, tenendo conto della svalutazione della nostra moneta, potrà aumentare i diritti del tesoro in maniera da procurare al proprio dicastero un margine sufficiente. E nutro fiducia che se vorrà smaltire quel lavoro eccezionale potrà ricorrere a prestazione di

personale avventizio senza gravare in modo permanente il suo dicastero.

Avendo premesso questo per giustificare la mia interrogazione, io dichiaro subito che sono più che soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro, e sarò ancor più soddisfatto quando il provvedimento verrà innanzi al Senato.

Presentazione di un disegno di legge.

RODINÒ, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODINÒ, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. A nome del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Proroga dei poteri della Commissione parlamentare d'inchiesta istituita rispettivamente con la legge 28 luglio 1920, n. 999 e con quella 18 luglio 1920, n. 1008 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la nomina di sei membri della Commissione di vigilanza sull'amministrazione delle ferrovie dello Stato e dei disegni di legge approvati nella seduta di sabato per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Presbitero di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sechi di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SECHI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Proroga dei termini stabiliti dalla legge 16 luglio 1914, n. 665, circa i lavori di ricerca d'acqua in Sardegna ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Sechi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Svolgimento della interpellanza del senatore Mosca al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri degli affari esteri e delle colonie e dell'interrogazione del senatore Libertini al ministro delle colonie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interpellanza del senatore Mosca al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri degli affari esteri e delle colonie: « Sulle presenti condizioni politiche della Libia e per sapere quando l'Inghilterra effettuerà la consegna di quegli ottantamila chilometri quadrati di territorio sulla destra del Giuba che furono ceduti all'Italia in esecuzione del Patto di Londra ».

A questa interpellanza va unita la interrogazione del senatore Libertini, il quale desidera sapere dal ministro delle colonie quali sono le condizioni nelle quali ci troviamo in Cirenaica in seguito alla mancata applicazione dell'accordo di Regima, e quali i nostri attuali rapporti colla Senussia.

L'interpellanza del senatore Mosca consta di due parti; la prima riguarda le condizioni politiche della Libia, e la seconda la cessione all'Italia di territori da parte dell'Inghilterra. Il ministro delle colonie risponderà oggi alla prima parte dell'interpellanza; il ministro degli esteri chiede che la seconda parte della interpellanza, che egli accetta, sia discussa dopo le interpellanze che il ministro degli interni ha dichiarato di accettare. L'onorevole Mosca consente?

MOSCA. Consento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Mosca, per svolgere la sua interpellanza.

MOSCA. Egregi colleghi, tratterò solamente di quella parte della mia interpellanza, che riguarda la Libia, e dico fin d'ora che sarò più breve riguardo alla Tripolitania, essendo già altre volte occupato, e viceversa mi fermerò più a lungo sulla Cirenaica perchè è un argomento quasi nuovo per il Senato, e sul quale non ho avuto occasione di intrattenere questa alta Assemblea.

Sulla Tripolitania debbo dire che ben poco di nuovo è accaduto dopo il settembre scorso, quando io feci un'interrogazione in seguito alla morte di Ramadan Scetuei, avvenimento del quale non si seppe profittare. Lo statuto, malgrado le replicate dichiarazioni dei ministri delle colonie che sarebbe immediatamente applicato, ancora non si è potuto applicare perchè ciò è stato impossibile. L'attuazione dello statuto presuppone infatti che il paese sia pacificato, che la Tripolitania sia nostra; viceversa, siccome realmente, tranne Tripoli, Homs, Zavia, Azizia e pochissimi altri punti, la Tripolitania non è nostra, non abbiamo potuto fare eleggere i deputati e convocare il Parlamento. Venne a morte Ramadan e noi avremmo potuto senz'altro occupare Misurata: come è ora generalmente riconosciuto. Ci mancò l'ardire, e lasciammo scappare l'occasione, l'azione militare fu ritardata e quindi resa impossibile. Ma da quel che ho saputo poi anche l'azione politica fu infelicissima, tanto che l'ispiratore di Ramadan, che era quel famoso egiziano Azzam Abd-El-Raman, venuto in Tripolitania a diffondere le dottrine panislamiche, caduto un campione di queste idee ne ha trovato subito un'altro. E questi è stato Hamed Mruied, il capo dei Tharuna, il quale aveva contribuito alla morte di Ramadan; e tutto ciò fu opera dell'abilità di Azzam e, diciamolo pure, della nostra grande inabilità.

Nel febbraio scorso poi l'Azzam Abd-al-Rhaman riunì un convegno di capi arabi nel Garian, e in questo convegno si stabilì di chiedere all'Italia che un emiro maomettano governasse la Tripolitania e che avesse semplicemente il potere amministrativo e religioso. Niente altro che questo! Ma chi conosce la mentalità maomettana sa che ciò significa di avere la sovranità politica.

Naturalmente noi a queste intimazioni non abbiamo risposto; le trattative si sono prolungate e non si è approdato a nulla. Ora si sono cambiate le condizioni dell'Italia e attualmente ho ragione di credere che le pretese degli arabi siano più moderate. Non si tratterebbe più di avere un emiro che sarebbe completamente sovrano, di creare nella nostra colonia uno stato che sarebbe il campione dell'idea panislamica al quale l'Italia dovrebbe prestare la propria bandiera affinché questo stato non fosse mole-

stato dai francesi e dagli inglesi. Ora si avrebbero pretese più moderate e questo mi risulta da diverse fonti; ma bisogna sapere profittare del momento, ed io temo grandemente che anche questa volta non si saprà cogliere l'occasione e che perciò la Tripolitania continuerà a non essere nostra.

Dopo aver dette queste poche parole sulla Tripolitania permettetemi di passare alla Cirenaica, e, trattando di questo argomento, credo anzitutto doverosa una parola di omaggio per il nostro collega senatore De Martino, il quale nobilmente ha consacrata buona parte della sua vita all'incremento delle nostre colonie. (*Approvazioni*).

Ciò premesso comincerò col dire che le condizioni della Cirenaica fin dal principio si presentavano molto diverse di quelle della Tripolitania.

In Tripolitania i Turchi prima del nostro sbarco esercitavano un potere effettivo: l'autorità che avevano lasciata ai capi locali era pochissima, e noi non sapemmo profittare di questa condizione di cose.

In Cirenaica, tranne a Bengasi, a Merg ed a Derna, i Turchi non governavano effettivamente. Poichè negli altri luoghi tutta l'autorità era esercitata dal capo dei Senussi, che allora era Sidi Hamed Scerif.

Che cosa è la Senussia? Credo che quando noi andammo in Cirenaica ben pochi italiani avessero idee chiare e precise sul conto dei Senussi e debbo constatare che le idee non si sono molto chiarite neppure oggi: leggevo poco tempo fa in un giornale che i Senussi sono alcune speciali tribù di Arabi. L'onorevole collega Guidi, che è tanto pratico di cose arabe, ride, ma tuttavia queste cose si stampano ancora.

Dunque i Senussi — è bene trattenerci un po' sull'argomento — sono una delle tante confraternite maomettane le quali furono fondate con degli scopi ascetici. Alcune sono molto antiche e rimontano fino al decimo secolo dell'era nostra.

In arabo si usa di chiamarle *tarique* che vuol dire vie, strade dell'eterna salvezza, strade per andare al paradiso.

Naturalmente in ognuna di queste confraternite si segue una serie di pratiche religiose, che dovrebbero aprire ai confratelli la via del

paradiso; ma queste confraternite fondate con scopi puramente ascetici, hanno degenerato: quando sono diventate potenti, numerose e ricche hanno sentito anche il desiderio di esercitare un'azione politica: e di ciò nessuno si meraviglierà.

I Senussi sono forse la più recente di queste confraternite maomettane, che si possono assimilare alle nostre confraternite, ma somigliano in parte ai nostri ordini religiosi.

Sono i più recenti, ma sono nello stesso tempo molto numerosi. Essi, oltre che nella Cirenaica, sono sparsi in Egitto, in quasi tutto il Sahara, in gran parte del Sudan fino al Senegal ed anche in Arabia.

Non si conosce il numero preciso dei loro affiliati; qualcuno dice che sono dei milioni; io non li ho contati e non credo che il Gran Senusso, si sia dato la pena di mostrare i registri della confraternita al corrispondente di qualche giornale europeo; ad ogni modo i Senussi sono numerosi e molto diffusi in tutta quella parte del mondo maomettano che parla arabo e fra i negri musulmani.

Questa confraternita, fondata poco più di ottanta anni fa, assunse una missione speciale; era il momento in cui l'influenza europea cominciava a premere sul mondo maomettano. Nel 1798 i Francesi erano sbarcati in Egitto; nel 1828 la Turchia era stata battuta dai Russi e vinta a Navarino, nel 1830 i Francesi erano sbarcati ad Algeri. Si cominciava a sentire dappertutto nei paesi musulmani la pressione della civiltà e delle armi europee, e fu allora che fu fondata la nuova confraternita senussica con lo scopo di opporsi alla penetrazione delle idee, dei costumi e soprattutto della dominazione europea nei paesi maomettani.

Dato lo scopo della confraternita, la quale aveva il suo centro in Cirenaica ed alla quale quasi tutti gli abitanti della Cirenaica erano affiliati, si comprende benissimo che essa dovesse opporsi al nostro dominio in Cirenaica.

E se Sidi Hamed Scerif, che era fedele alle tradizioni della confraternita, esitò un poco a dichiararsi apertamente contro di noi, questo avvenne perchè se il successo delle nostre armi fosse stato rapido, ciò avrebbe compromesso il suo prestigio e quello della Senussia.

Però anche nei Senussi è avvenuta quella specie di degenerazione che si manifesta col tempo in tutte le confraternite maomettane.

Il sodalizio ha acquistato moltissime adherenze; ha acquistato influenza politica e ricchezze; ma appunto per questo è sorta fra esso una frazione transigente, che scambia i mezzi col fine e, pur di salvare i mezzi, sacrifica il fine; e questa frazione transigente nella quale le tendenze mondane prevalgono su quelle religiose, è quella con cui noi abbiamo trattato durante la guerra europea, ossia quando Sidi Hamed Scerif s'imbarcò sopra un sottomarino e andò a Costantinopoli a cingere la sciabola a Maometto V (e questo accenno per coloro che affermavano che i Senussi erano eretici e nemici dei Turchi) e lasciò così il campo libero all'altra frazione, la quale faceva capo a Sidi Idris.

Ed allora abbiamo stabilito con Sidi Idris dei *modus vivendi* e fin qui niente di male: eravamo occupati nella guerra europea e non potevamo continuare la guerra contro i Senussi. Ma il guaio è venuto dopo, quando la guerra finì e si è voluto convertire il *modus vivendi* in un patto stabile, dimenticando che se Sidi Idris era il capo della frazione transigente anzi transigentissima, doveva rendere conto della sua opera all'altra frazione. Perchè c'è sempre nelle confraternite maomettane una parte che è intransigente o per fanatismo o perchè avrebbe voluto godere essa i vantaggi del possibilismo e che si butta quindi coi fanatici quando dalla transigenza non ritrae sufficienti compensi. Tutte queste considerazioni si dovevano tener presenti quando si fecero questi patti.

In tali patti, che sembra siano stati conclusi nel maggio o giugno 1920, noi, in Cirenaica come in Tripolitania adottammo il sistema che io chiamerei dei pagamenti anticipati. Noi, da quello che mi risulta (ed io spero che il ministro possa smentirmi) abbiamo dato a Sidi Idris delle batterie di cannoni, delle mitragliatrici, gli ufficiali istruttori per insegnare agli Arabi l'uso di queste armi, e il titolo di Emiro, che presso i maomettani significa sovrano legittimo ed inoltre notevoli assegni in danaro. Ed in cambio che cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto la promessa che entro un anno (termine che è stato poi prolungato a 16 mesi) Sidi Idris avrebbe sciolto i suoi campi armati. Ma qui vien fatto di domandare: se intendeva sciogliere i campi armati cosa se ne faceva dei cannoni e delle mitragliatrici? Inoltre avrebbe ceduto a noi

la sovranità sulla parte più popolata e ricca della Cirenaica, riservandosi egli come suo dominio il deserto e alcune oasi.

Questo accordo avrebbe dovuto scadere nel giugno 1921; ma, non so per quali ragioni, fu prolungato fino al 25 ottobre scorso. Arrivata la scadenza è avvenuto quello che era facile prevedere (e che io non ho previsto soltanto ora ma, come molti possono testimoniare, fin da parecchio tempo fa) è avvenuto cioè che Sidi Idris non ha voluto, o non ha potuto, mantenere i patti.

E allora si è cercato di concludere un'altra transazione della quale non conosco esattamente le condizioni; da quello che dicono i giornali (perchè soltanto da questi si può sapere qualcosa) si sarebbe concluso che i poteri sovrani nella parte migliore della Cirenaica sarebbero stati cumulativamente esercitati dai nostri funzionari e da quelli del Senusso.

I campi non si sarebbero sciolti, ma fra i campi armati vi sarebbe un nucleo di soldati nostri (e non è noto se le truppe nostre saranno composte di soldati fedeli o di quelli sobillabili).

Ora sinceramente io dico che questa soluzione è una delle peggiori che si potessero escogitare. Io, come ho detto poco fa, ho potuto facilmente predire che il Senusso non avrebbe potuto o voluto mantenere i patti; ora mi sembra evidente che o la nostra sovranità resterà irrisoria di fronte a quella effettivamente esercitata dal Senusso oppure si arriverà immancabilmente a dei conflitti. Ed allora non so cosa potrà accadere.

E qui, signori senatori, debbo dire un particolare doloroso, ed è questo. Un arabo, di cui io conosco bene la biografia, ha avuto larga parte nella conclusione del patto di Regima, cioè di quel patto che ora non fu mantenuto, ed in cambio dei suoi buoni uffici pare che abbia ottenuto il titolo di pascià ed i giornali dicono che ha avuto anche un assegno maggiore di quello del governatore. Ciò che io stento a credere, perchè agli occhi degli arabi avrebbe diminuito il decoro del Governatore. Pare inoltre che egli abbia la libertà di entrare in tutti gli uffici del Governo, e che sia dovuta a lui l'emissione di alcuni recenti provvedimenti. Ma c'è qualcosa di più grave, se è vero quello che dicono i giornali e fra questi

uno abbastanza importante, egli avrebbe ottenuto il gran cordone della Stella d'Italia, la stessa onorificenza che fu data testè al Duca degli Abruzzi. Questa notizia se vera sarebbe oltremodo lesiva per il decoro dell'Italia ed io stento perciò a crederla, e vorrei che l'onorevole ministro smentisse subito il giornale che l'ha pubblicata.

Concludendo signori, perchè non uso mai di parlare lungamente, dirò che la politica che finora abbiamo seguito, tanto in Tripolitania, quanto in Cirenaica, malgrado la concessione degli statuti, non ha avuto dei successi, anzi i suoi risultati sono tali che somigliano assai agli insuccessi.

Ora si cerca di applicare un metodo nuovo di pacificazione, quello di favorire lo sviluppo economico della Tripolitania e della Cirenaica, cointeressando gli arabi negli affari.

Perciò si parla molto di imprese industriali e agricole, che si vorrebbero fare nei due paesi e che dovrebbero modificare la condotta degli Arabi.

Signori miei, tutto questo si potrà fare dopo che il paese sarà nostro, ma finchè il paese non sarà nostro, come non si è potuto applicare lo statuto ci sarà impossibile impiantare colà delle grandi aziende agricole o industriali. Come infatti si possono creare aziende nell'interno del paese quando non ci si può muovere sicuramente fuori di Tripoli e allontanarsi da Bengasi! Tutt'al più si potrà costruire qualche strada a Tripoli, qualche palazzo per uffici pubblici a Bengasi, ma qualcosa che sia produttiva, non passiva, che non importi solo una spesa ma che accresca il valore economico della colonia, non si potrà fare se non dopo la pacificazione.

Quali sono le cause di questo nostro insuccesso?

Parecchie volte ce ne siamo occupati qui in Senato, ed alcune perciò sono note; ce ne sono poi altre di cui si è parlato fuori di qui e che il ministro non può ignorare.

La prima delle cause è che, quando noi sbarcammo in Tripolitania e in Cirenaica, eravamo piuttosto impreparati. A questa impreparazione però si sarebbe potuto in breve tempo supplire. La seconda causa dell'insuccesso è che noi abbiām voluto fidarci troppo nella nostra abilità. Tanto a Tripoli che a Bengasi, ma

soprattutto a Roma, si è creduto negli ultimi anni di poter pacificare le due regioni con dell'abilità, con della politica, non facendo mai uso della forza. Ora nel campo dell'abilità gli arabi si son mostrati molto superiori a noi per una semplice ragione; che essi cioè ci hanno studiato e conoscono tutte le nostre debolezze e ne sanno approfittare, mentre noi non li abbiamo mai studiati e non conosciamo le loro debolezze e quindi restiamo battuti.

Si aggiunga poi che non abbiamo compreso che il sistema dell'abilità non è possibile se ad essa non si sa, a tempo ed a luogo, aggiungere una dimostrazione di forza.

Voler fare una politica che poi sia priva di una sanzione, quando i patti non si mantengono, è bambinesco.

E finalmente signori colleghi, c'è un'ultima causa del nostro insuccesso per il quale abbiamo finora speso invano in Libia parecchi miliardi e sparso il sangue di circa diecimila soldati italiani: essa consiste nella ricerca dei risultati immediati e tangibili, di quei risultati apparenti, che permettono la pubblicazione nei giornali di notizie ottimiste, senza badare se simili risultati non rendano più difficile nell'avvenire la vera soluzione dei problemi libici.

Or queste cause sono state già parecchie volte constatate, quindi è impossibile che il ministro delle colonie non le conosca. E allora l'onorevole ministro delle colonie ci dica nella risposta perchè non sono state eliminate e soprattutto che cosa intende di fare per eliminarle. Altro non ho da dire. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro delle colonie.

GIRARDINI, *ministro delle colonie*. Prima di entrare negli argomenti a cui mi richiama l'onorevole Mosca, io debbo immediatamente fare una rettifica ad una sua affermazione, che può avere impressionato il Senato; quella cioè che ad Omar Pascià sia stata conferita la onorificenza del Gran Cordone della Stella d'Italia; questo è, onorevole Mosca, del tutto inesatto.

In altri tempi, e allorchè venne inaugurato il Parlamento Cirenaico, a quel signore fu conferito il Gran Cordone della Corona d'Italia: il che, per lo meno, sposta i tempi di quel conferimento e non permette di paragonare l'atto a quello di recente compiuto conferendo al Duca

degli Abruzzi la massima onorificenza coloniale di cui il ministro dispone.

Io qui non sono chiamato a difendere il passato, ma debbo mettere in più esatti termini, la posizione presentata dall'onorevole Mosca, per valutare i successi o gli insuccessi della nostra politica coloniale; nella quale è impossibile che non siano avvenuti errori, e nella quale degli errori certamente avvennero. Bisogna ricondurci ai fini che l'Italia si propose con l'occupazione della Libia; fini che distinguono in modo singolare la nostra politica coloniale colà da quella delle altre potenze coloniali, giacchè noi abbiamo occupato quel territorio principalmente perchè se fosse stato invece preso da altre Potenze, noi saremmo stati rinserrati e chiusi nel Mediterraneo in cui viviamo e in cui si protendono le nostre spiagge e le nostre speranze. Quindi il fine principale dell'occupazione della Libia è una specie di integrazione, direi, territoriale del nostro Paese e di integrazione, in ogni caso, della nostra indipendenza politica.

Questo fine speciale, unito alla constatazione che la Libia non può essere essenzialmente una colonia di sfruttamento o di popolamento, ha consigliato al Governo italiano anche una politica speciale, non seguita da altre Potenze: quella, cioè della valorizzazione economica dei territori occupati, per quanto la consentissero le scarse risorse locali, mettendo a profitto nella maniera più larga possibile, l'opera dell'elemento indigeno. Tale tendenza di natura economica doveva necessariamente avere la sua ripercussione sull'organizzazione politico-amministrativa del Paese; ciò che, infatti, si venne determinando con una serie di provvedimenti che culminarono nella concessione degli Statuti. Così facendo, il Governo d'Italia non solo si proponeva il raggiungimento di scopi economici, adottando sistemi più facili e meno costosi, ma veniva anche a trattare quelle popolazioni nel modo più liberale che sia stato usato nel trattamento delle altre popolazioni mussulmane ed a porle nel più alto grado di dignità che ad altre fosse conferito. (*Commenti*).

Posto questo, vediamo pure, secondo l'ordine seguito dall'interpellante, quello che accadde e che sta accadendo in Cirenaica, e quindi in Tripolitania.

Nella Cirenaica, come avete udito e come conoscete, signori senatori, vi è la Senussia. Io non so veramente se la Senussia raccolga la maggioranza della popolazione, ma certo ne raccoglie una parte cospicua, che potrebbe anche essere la maggioranza; in ogni modo investe con le sue zaviè e le sue confraternite tutto il territorio ed è la parte organizzata. Quando noi entrammo nella guerra europea, fu la Senussia che condusse colà da prima la guerra contro di noi; ma poi si stipulò un *modus vivendi*, che ci diede quattro anni di perfetta tranquillità. Non spregevole beneficio in quelle condizioni! Era proposito pertanto, ed era logico e naturale, che questo *modus vivendi* venisse sviluppato e mutato, da condizione precaria, in una condizione permanente e stabile. Questo si intese di fare coll'accordo di Règima, che è l'antecedente immediato della situazione attuale.

Coll'accordo di Règima si stabiliva che i campi armati, che la Senussia teneva ancora, venissero sciolti: il Gran Senusso veniva nominato Emiro. Ma senza addentrarmi nelle ricerche filologiche, Emiro non significava e non significa politicamente e nel trattato, se non Capo; e non Capo della Cirenaica, ma Capo Senusso. Ebbe perciò un titolo che non lo pone in antagonismo e che per nulla, nella sua definizione contrattuale e nella sua essenza politica, contrasta o menoma la sovranità dell'Italia. L'Emiro o Capo Senusso ha avuto titolo di Altezza ed ha avuto emolumenti. Se però, onorevoli senatori, noi pensiamo che l'accordo con la Senussia in quel tempo, ed oggi ancora, ci ha garantito la pace, ciò che fu dato, rappresenta un dispendio molto minore di quello che potrebbero costarci guerriglie e disordini.

L'accordo di Règima portava la scadenza delle sue obbligazioni per il giugno, come ha detto l'onor. Mosca, e dal giugno essa fu differita all'ottobre. Ora io non sono qui a contraddire l'onor. Mosca, sono semplicemente a completare quello che egli dice, a collaborare e cooperare con lui per dichiarare la verità. Nell'ottobre, quando i campi armati avrebbero dovuto sciogliersi ed il Governo locale confidava che si sarebbero senz'altro sciolti, insorsero realmente delle difficoltà. I beduini difficilmente si staccano dalla propria arma. I capi senussiti, nello scioglimento dei campi, vede-

vano sparire il simbolo della potenza che fino allora avevano avuta, ed Idriss, il capo dei Senussi, della cui buona fede io credo non si abbiano documenti per dubitare, si trovò in gravi difficoltà. Forse uno scioglimento imposto a capi che non intendevano sottostarvi immediatamente, a popolazioni che a questo non avevano ancor preparato lo spirito, avrebbe potuto portarci a qualche perturbazione non gradita. Ed allora non è che accanto ai campi senussiti conservati, si siano formati dei campi nostri, come ha detto l'onor. Mosca, ma si venne a concludere che i campi senussiti venissero sciolti; non sciolti però lasciando semplicemente il governo alle nostre bande di polizia, ma sostituiti da campi misti con prevalenza di truppe organizzate nostre, con la guida di ufficiali nostri e con l'intervento, in qualche parte, di nostri carabinieri. Di questi campi misti, che sostituiscono i campi precedenti, ne è stato formato frattanto uno, e si vanno formando gli altri.

Questo è dunque non la negazione, ma il cominciamento dell'esecuzione dell'accordo di Règima, perchè i campi misti non sono istituiti per restare, ma soltanto a titolo di differimento; e quando il Governo locale ed il Governo centrale, organizzate le relative cabile nelle relative zone, lo vorranno, potranno chiedere che i campi misti vengano disciolti anche essi, e che il governo militare del paese passi direttamente in mano del Governo italiano.

Quindi le cose non stanno nei termini in cui le ha collocate l'involontario pessimismo dell'onor. Mosca. Anche io crederei che i campi misti, allorquando dovessero essere una istituzione permanente, non sarebbero una cosa utile per noi; perchè, quando, accanto alla organizzazione religiosa affidata ai Senussi - la quale in forza del diritto sciaritico comprende in parte pure l'organizzazione civile - noi aggiungessimo truppe indigene istruite da ufficiali nostri, verremmo in qualche modo ad aggiungere a questa organizzazione religiosa e civile anche una organizzazione militare. Ove invece si consideri che questo è soltanto un fatto provvisorio e preparatorio, che i campi misti dovranno essere sciolti, che questo non è un assetto stabile, ma semplicemente un differimento della completa attuazione dell'accordo di Règima, io credo

che i comportamenti del Governo, i quali evitarono delle difficoltà che — come il Senato comprende — avrebbero potuto essere altrimenti gravi, possono essere approvati.

Le cause di questa situazione della Cirenaica non sono nella colpa di alcuno, perchè non sarebbe stato possibile di fare altrimenti; e non credo che il non tener conto della forza che rappresenta la Senussia sarebbe stato possibile a nessun Governo. Io non parlo del poco tempo da che presiedo al Ministero, ma mi pare che con giustizia questa considerazione possa essere estesa anche a tutto il periodo antecedente.

La Cirenaica, frattanto, si trova in condizioni di tranquillità. Le popolazioni attendono febbrilmente ai lavori agricoli; si stanno compiendo delle strade e dei pubblici lavori; il Parlamento si è riunito, e nella recente sessione, da poco tempo sciolta, compì i lavori di riordinamento delle scuole e venne ad altri provvedimenti con serietà e compostezza.

Io non posso rendermi mallevadore dell'avvenire, ma non posso neanche assecondare le vedute torbide dell'onor. Mosca, il quale non sa e non crede di poter confidare in un avvenire ordinato e buono della nostra colonia.

Passiamo alla Tripolitania. Là le condizioni sono diverse. La Tripolitania è una terra che fu sempre travagliata dalle contese dei suoi capi. La guerra con le sue conseguenze ha esteso i suoi effetti perturbatori in tutte le colonie e quindi anche nella Tripolitania. Ma io voglio credere che essa non ci darà ragioni di preoccupazione, almeno per ora.

La Tripolitania non è certamente tutta in poter nostro, noi ne possediamo una parte, mentre l'altra parte non è nelle nostre mani. È innegabile che degli errori di amministrazione e di condotta siano stati commessi, ma se si vuole essere giusti, bisogna pure tener conto del bene che vi si è fatto.

Del porto di Tripoli si è fatto il più bel porto dell'Africa settentrionale, l'oasi di Tripoli è resa fiorente; lavori edilizi cospicui sono stati compiuti e si stanno compiendo, un cavo sottomarino è stato costruito, i commerci si sono ravvivati e oggi i mercati di Tripoli sono rifioriti come da molti anni non lo furono mai.

In Tripolitania l'elemento nazionalista che contrasti alla nostra amministrazione è minimo:

ci sono molto più nazionalisti in Tunisia, ce ne sono più anche in Cirenaica. Purtroppo, però, questi elementi nazionalisti, congiunti alla tradizione di disordine e di irrequietezza dei capi, trovano alimento non nella Tripolitania, ma altrove. Trovano alimento, mi sia lecito dirlo, nel fatto che la politica coloniale è entrata nel circolo della propaganda demagogica e quindi di qui vengono le speranze, gli incitamenti e gli incoraggiamenti a perdurare nella resistenza. Questa è, on. Mosca, la causa principale, per la quale quella provincia non è in pace, e per la quale lo statuto non si è ancora applicato.

MOSCA. Ho accennato anch'io a questa ragione.

GIRARDINI. Se le popolazioni, come io non dubito, sottraendosi ad influenze sinistre che tentano agitarle, renderanno giustizia ad una dominazione che di questa ha soltanto il nome (perchè rispetto al Governo cui erano sottoposte, cioè ad un Governo che non conosceva se non l'esazione mediante la rapina, e la giustizia mediante i più crudeli supplizi, la nostra è una liberazione), io credo che si sottometteranno e non si lasceranno più agitare dall'ambizione di quei capi e di quegli agenti stranieri, che finora le hanno molte volte condotte a rovina.

Questa è la causa principale per cui in Tripolitania non si sono potute fare le elezioni, per cui non si è potuto istituire quel regime di libertà che noi vi abbiamo portato. Ma io voglio confidare e confido che fra breve queste elezioni avranno luogo. Intanto tutto ciò che il Governo poteva fare lo ha fatto. Dalla concessione degli statuti in poi io vorrei potere annoverare tutto quello che in applicazione degli statuti stessi è stato fatto. Lo statuto fu pubblicato il 1° giugno 1919 e (dirò soltanto le cose di cui ho memoria) il 4 settembre dello stesso anno si convocava il Consiglio di Governo, preveduto dagli articoli 23 e 24 della Carta statutaria. Il 30 settembre si determinavano le circoscrizioni e si davano nuovi provvedimenti, istituendo nelle regioni le autorità indigene locali. Il 20 febbraio successivo si stabilivano norme per la convocazione della Camera di commercio; l'8 aprile 1920 si veniva ad altri provvedimenti emanando norme per le elezioni e le tabelle elettorali, provvedendo perchè le elezioni avessero luogo. Tutto insomma

quello che era possibile di fare da parte del Governo locale è stato fatto, ma invano per la resistenza che si è incontrata da parte dei capi indigeni, che resero impossibile la formazione delle liste e la distribuzione delle schede. Malgrado questo, il Governo proseguì nei suoi maggiori e minori provvedimenti, fino alla recente emanazione del nuovo ordinamento giudiziario.

Dei dieci anni durante i quali noi abbiamo tenuto la Libia, quattro ne abbiamo spesi nella guerra libica, quattro nella guerra mondiale, ed è in sostanza poco più di due anni che teniamo pacificamente la Libia e possiamo volgere l'occhio e l'opera nostra alla gestione di quella provincia. Ed io confido che tra breve, come si è proceduto tranquillamente alle elezioni della Camera di commercio, si potrà procedere anche alle elezioni politiche.

Che cosa possiamo fare di più di quello che abbiamo fatto, e di quello che si sta facendo, per la pacificazione di quel paese? La domanda di un emirato è fatta da quegli stranieri che si trovano in Tripolitania per agitare: questa domanda ed altre minori non sono che mezzi per continuare nel sistema di intorbidare la situazione. Se noi entrassimo nella contrattazione intorno ad una di queste proposte, dopo l'una ne verrebbe un'altra e così di seguito, e non faremmo che alimentare le cause di perturbazione e di continuo disordine.

Ora, io credo che le popolazioni della Tripolitania debbano essersi persuase che l'Italia, aprendo loro le porte alla partecipazione all'amministrazione pubblica, al Parlamento, aprendo le porte allo stesso governo del loro paese, ha fatto tutto quello che poteva, tutto quello che gli altri non hanno fatto, tutto quello che alla pacificazione e alla collaborazione tra gli arabi e noi può conferire. Io credo che quelle popolazioni siano persuase che dopo ciò l'Italia non può che persistere nel suo sistema di libertà, di invito alla cooperazione, invito al quale le popolazioni non resteranno sempre sorde. Ad ogni modo ritengo che debbano già andar crollando, e siano in gran parte crollate, le illusioni che artatamente si creano, perchè non è in questo momento, in cui vediamo la Germania aggirarsi ansiosa intorno alle spiagge delle sue colonie perdute ed alle colonie altrui, in questo momento in cui la coscienza coloniale, che è una promanazione del sentimento nazio-

nale, cresce in ogni paese, non è in questo momento che l'Italia può in alcun modo dar segno di ripiegare la propria bandiera ed abbandonare il suo posto nel mare, in cui si svolsero e debbono svolgersi i suoi destini. (*Approva-*
zioni).

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che, procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati quali scrutatori per la votazione per la nomina di un membro della Commissione di vigilanza per l'amministrazione per le ferrovie dello Stato gli onorevoli senatori Valenzani, Boncompagni, Brusati Roberto, Brandolin e Cirmeni.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti ed i senatori scrutatori allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti, ed i senatori scrutatori allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Amèglio, Amero d'Aste, Annaratone, Artom. Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bava-Beccaris, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Beria d'Argentina, Berio, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Campello, Canevari, Capaldo, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Chersich, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Contarini, Conti, Corbino, Credaro, Curreno, Cusani Visconti.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Di Bagno, Di Frasso, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggioreino, Filomusi Guelfi, Foà, Fradeletto, Francica-Nava, Frascara, Frola.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gatti, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Grandi, Grassi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Leonardi Cattolica, Libertini, Loria, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Manna, Mango, Maragliano, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Massarucci, Mattioli, Mayer, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Novaro.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Papadoli, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Persico, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rattone, Rava, Reynaudi, Ridola, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota, Ruffini.

Salata, Saldini, Salvia, Sanarelli, Sandrelli, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Sili, Sonnino, Squitti, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Vanni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Visconti Modrone, Volterra.

Wollemborg.

Ziliotto, Zupelli.

Annuncio della morte del senatore Grimani.

PAPADOPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPADOPOLI (*profondamente commosso*). In questo momento mi giunge la notizia della morte del nostro collega Grimani. La commozione non mi permette di parlare.

Prego l'onorevole Presidente di esprimere le condoglianze del Senato alla famiglia e alla città di Venezia (*sensazione*).

PRESIDENTE. Il Senato apprende con profondo dolore la triste notizia; domani il nostro illustre e caro collega sarà in principio di seduta degnamente commemorato.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione dell'interpellanza del senatore Mosca e della interrogazione del senatore Libertini.

LIBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Onorevoli senatori, debbo fare innanzi tutto una dichiarazione di carattere personale, onde non venga interpretata poco benevolmente la insistenza che io porto nella trattazione di questo argomento, che è di una gravità eccezionale ed assilla me come tutti coloro che tengono all'onore ed al decoro del nostro paese.

Le nostre condizioni in Libia non sono tali da renderci benvisi alle popolazioni indigene e rispettati da esse, come non aggiungono prestigio al nome italiano presso le altre nazioni che svolgono da anni una saggia ed efficace azione nelle loro colonie.

La mia interrogazione riguarda la questione del trattato di Regima: il collega Mosca ha già trattato buona parte degli argomenti che avrebbero dovuto formare oggetto della mia risposta, ed io quindi abuserò per breve tempo della cortesia dei colleghi, rettificando alcune notizie date dall'onorevole ministro ed aggiungendone qualche altra a quelle date dal collega Mosca. Il Patto di Regima anzitutto è rimasto fra i documenti segreti; e questa è cosa non lodevole, onorevole ministro, poichè di questi trattati si dovrebbe informare il paese ed il Parlamento, onde non avvenga quello che testè è avvenuto: cioè che quando si tratta di affrontare le responsabilità che vengono dalla mancata esecuzione dei medesimi il paese non sia sorpreso ed impreparato.

Il Patto di Regima fu il completamento dell'altro precedente accordo provvisorio firmato ad Akroma nell'aprile del 1917 tra noi e Mohammed Hilal, fratello e fiduciario di Ahmed es Scerif, allora capo della Senussia ed al quale intervennero anche gli Inglesi.

Durante la guerra mondiale a noi premeva soprattutto cercare un po' di pace ed ottenere che quelle regioni non ci dessero preoccupazioni che si aggiungessero a quelle che ci derivavano dal gran conflitto. Ma, passato il periodo della guerra, quell'accordo temporaneo si doveva naturalmente tradurre in un accordo

concreto; e si venne allora, per iniziativa del compianto collega De Martino alla conclusione del patto di Regima, firmato il 25 ottobre 1920 dal nostro Governatore e dal Senusso Saied Idris.

Le clausole principali (è bene che il Senato lo sappia) costituiscono un insieme di statuizioni che non precisamente, come ha voluto affermare l'onorevole ministro, mantengono la piena nostra sovranità su quelle regioni. Di vero, onorevoli colleghi, con quel patto si conferisce anzitutto al gran Senusso il titolo di Emiro (di cui il senatore Mosca vi ha spiegato il significato) e gli si assegna un relativo lauto appannaggio. Inoltre si lascia alla mercè dell'Emiro tutta l'amministrazione dell'Hinterland della Cirenaica, sulle oasi dell'interno e su qualcuna costiera; gli si concede l'uso di una propria bandiera e la facoltà di nomina dei capi delle zavie, stipendiati da noi, salvo il platonico « nulla osta » del nostro Governo. Dopo di che non credo si possa parlare, onorevole ministro, dell'influenza nostra su quella regione, occupata e governata in tal modo dal gran Senusso.

L'unico compenso che avevamo avuto a questa specie di abbandono completo dell'interno della Cirenaica, era la condizione dello scioglimento dei campi armati, costituitisi nelle cinque circoscrizioni nelle quali fu divisa la regione, ceduta alla sovranità, sia pure amministrativa, del Senusso, che fissò la sede del governo senussita ad Agedabia. Or bene, dopo tutto ciò, quando si venne al punto di dare esecuzione a quella parte del trattato che interessava noi, le cose cambiarono completamente, e, onorevole ministro, ella lo saprà, non lo ha detto ma lo saprà, non sono pochi i capi che hanno dichiarato di non consentire lo scioglimento dei campi armati, sono tutti o quasi tutti coloro che comandano in Cirenaica e che sono i padroni veri della regione.

Nella riunione che si è tenuta ad El Abiar e in cui sono convenuti i capi principali, questi hanno dichiarato al Senusso che non intendono eseguire quello che egli ha firmato, anzi lo hanno biasimato, perchè senza un'intesa preventiva con gli altri capi della regione si è impegnato con quel trattato con l'Italia. Questi fatti, onorevoli colleghi, evidentemente non possono non recarci grave pregiudizio nei nostri rapporti cogli Arabi, pregiudizio di ordine ma-

teriale e morale, poichè i patti ed i vantaggi che noi concediamo vengono eseguiti, mentre avviene il contrario per quelli stipulati a favore nostro. Ed il nostro contraente, cioè il Senusso, se ne lava facilmente le mani, dichiarando che non ha la forza di obbligare i suoi dipendenti a rispettare le convenzioni stipulate.

Ma vi è di più, poichè mentre era stata indetta all'uopo un'adunanza del Parlamento cirenaico a Bengasi, i capi più influenti, che ne fanno parte come deputati, dubitando forse di subire delle coercizioni, non hanno voluto recarsi alla capitale, ma invitarono il presidente Saf ed Din, cugino di Idris, a convocare l'assemblea al campo armato di El Abiar, fuori della nostra influenza. E riconfermarono in questa riunione la primitiva decisione di non volere sciogliere i campi armati, dichiarando ancora che non consentivano che si costruissero strade ferrate verso l'interno e intendevano che tutto dovesse rimanere nella situazione privilegiata che noi avevamo creata agli Arabi con il trattato di Regima, senza alcun vantaggio da parte nostra. Tutto ciò non può che abbassare sempre più la nostra dignità ed il nostro prestigio, già troppo compromesso, presso gli indigeni.

Ella, onorevole Girardini, ha accennato alla possibilità che quanto è avvenuto possa produrre delle conseguenze, cioè a dire che per costringere gli arabi a rispettare il trattato si dovrebbe ricorrere al solo mezzo che ci resta, cioè l'uso della forza.

E però, se si dovesse continuare in questo sistema di cedere sempre, di fronte alla resistenza degli arabi anche nel mantenere i patti stabiliti di accordo, sarebbe meglio dichiarare che noi rinunziamo a qualsiasi idea di sovranità in Cirenaica; così almeno risparmieremo i quattrini che spendiamo per lo assegno all'Emiro ed ai capi delle Zauie pagati da noi, ma nominati dal Senusso. Non credo che sia dignitoso nè utile mantenere ancora questa situazione. Il Parlamento, lo sappiamo benissimo (e l'ho detto anche altra volta) come è stato costituito e come funziona; ma la mancanza di ogni previdenza e di tatto nel guidare l'azione di quest'organo è arrivata al punto di non impedire che a presidente di quel Parlamento venisse nominato chi dicesse la guerriglia nel 1915 contro di noi, Saf ed Din, e che tanto danno e

tante perdite ci arrecò. Sono queste delle precauzioni elementari che il Governo non avrebbe dovuto trascurare perchè non divenisse sempre più precaria la nostra situazione col consentire che fossero innalzati alle supreme cariche quelli che ci furono fieramente nemici, sia pure oggi riconciliati. Questa avrebbe dovuto essere l'azione vigile del nostro Governo anche per dare agli indigeni la sensazione della nostra forza e della nostra prevalenza.

Ella ha parlato di porti e di strade costruite, di nuovi fabbricati, ecc., ma tutto questo che noi facciamo costa denaro e viceversa poi la nostra autorità in colonia è limitata ad una troppo meschina zona con poca utilità e poco prestigio. Così procedendo noi abbiamo avuto e continueremo ad avere delle penose disillusioni e danni non lievi.

Ella, onorevole ministro, ha detto che abbiamo occupato la Libia per non farci stringere in un cerchio di ferro nel Mediterraneo dalle potenze estere; questo è vero, ma oramai l'opera nostra non si può nè si deve limitare a questo risultato. E perchè allora si sarebbero spesi centinaia di milioni, sacrificando anche molte vite, per organizzare le spedizioni fatte all'interno se non per cercare di allargare la sfera della nostra influenza e ricavare un utile anche solamente morale per ora, dai nostri sacrifici di uomini e di denaro? Per restare alla costa basterebbe mantenere due o tre punti con poca spesa.

Nè credo di insistere nelle cose già dette per non abusare della benevola attenzione del Senato, il quale sa ormai abbastanza e comprende quanto difficile e pericolosamente delicata sia la nostra situazione in Cirenaica come in Tripolitania. E non abbiamo neanche la magra soddisfazione di conoscere cosa ci costa questo bel giuoco.

Disgraziatamente da parecchi anni non si discutono più i bilanci; cosicchè non possiamo avere l'idea di quel che si spende per queste colonie. Molto probabilmente il Parlamento, se potesse conoscere effettivamente le cifre che si sono spese finora e che si continuano a spendere, darebbe un monito molto più energico al Governo di quello che non possa venire dalla fugace e breve discussione di una interpellanza o dalla approvazione affrettata di due

disegni di legge, già attuati da un pezzo, e sui quali nè la Camera nè il Senato possono tornare. E questo vorrei ancora raccomandare all'onorevole ministro delle colonie: che non si addormenti, cioè, all'ombra di quell'ottimismo ufficiale, che può avere dei penosi risvegli. In Tripolitania, onorevole ministro, ferve la ribellione.

Ella ha detto nella sua risposta « che noi possediamo una gran parte della Tripolitania ». Ciò non è vero. Per quel che mi risulta in tutta quella vasta regione, noi teniamo appena tre soli punti: Tripoli, Homs e Zuara, pur essendo malsicure le comunicazioni tra di essi. Nell'agosto scorso per una comunicazione che si doveva fare da Tripoli ad Homs si fece partire da Tripoli un ufficiale in aeroplano con due altri militari. Per un guasto al motore l'apparecchio dovette atterrare in un punto intermedio tra le due località in prossimità della costa. Ebbene, l'apparecchio fu subito catturato dagli arabi con tutto l'equipaggio, e se non interveniva sollecitamente una nostra torpediniera il cui equipaggio con un fortunato colpo di mano riusciva a liberare i nostri aviatori, essi sarebbero stati fatti e mantenuti prigionieri a nostro scorno. E questo si chiama tenere una buona parte della Tripolitania!

Non basta, onorevole ministro, costruire dei porti, delle palazzine e via dicendo; ciò servirà ad adornare Tripoli, a renderla più piacevole, ma poco o nulla conferisce alla dignità del nostro paese.

Questo volevo dire a scanso di responsabilità, e non credo di dovere insistere ulteriormente. Mi basta aver segnalato all'onorevole ministro quello che la mia coscienza e l'interesse del paese mi dettava. (*Approvazioni, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Mosca.

MOSCA. Egregio ministro, io con dispiacere non posso dichiararmi soddisfatto.

Prima di tutto desidererei eliminare due fatti quasi personali. L'on. ministro ha detto che non era vero che quell'arabo, di cui io non avevo fatto neanche il nome, era stato insignito del Gran Cordone della Stella d'Italia, ma bensì del Gran Cordone della Corona d'Italia. Ora perchè onorevole ministro ella ha voluto fare questa

svalutazione di un'Ordine così rispettabile quale è quello della Corona d'Italia?...

GIRARDINI, *ministro delle colonie*. Non l'ho mica insignito io.

MOSCA... Dell'onorificenza del Gran Cordone della Corona d'Italia sono insigniti valorosi generali e parecchie altre egregie persone, ed esso dovrebbe rappresentare il premio di grandi ed onorati servizi resi allo Stato.

L'onorevole ministro poi ha detto che parecchi italiani pur troppo incoraggiano le tendenze ostili degli arabi della Tripolitania. Questa cosa non l'ho detta esplicitamente al Senato; ma l'ho implicitamente affermato quando ho detto che gli arabi conoscono tutte le nostre debolezze e ne sanno approfittare. Ma badi l'onorevole ministro che gli arabi conoscono pure benissimo le debolezze dei nostri funzionari e ne sanno pure assai accortamente profittare.

L'onorevole ministro in fondo non ha rettificato quasi nulla di quello che ho detto; semplicemente mi ha accusato di pessimismo, di vedere le cose attraverso un velo nero. Ma come vuole che si sia ottimisti dopo che da circa tre anni si proclama che la Tripolitania e la Cirenaica sono pacificate mentre di questa pacificazione non si vede neppure l'inizio?

Come si vuole che si sia ottimisti? Il ministro ha detto che il Governo ha fatto tutto quello che poteva. Mi permetto di affermare che ciò non è esatto. Il Governo - parlo di uno dei Ministeri passati - mandò in un certo momento ottanta mila uomini in Tripolitania, armati di tutto punto, ed ha ottenuto in cambio quel trattato che da parte nostra si è eseguito mercè la concessione dello statuto e da parte degli arabi no, quel trattato che ha lasciato in mano dei capi arabi cannoni, munizioni, soldati regolari e denari. Ora questo non è fare tutto quello che si poteva, dal momento che si erano mandati laggiù ottanta mila uomini. Aggiungo che in Tripolitania poco più di un anno fa ebbimo una fortuna quasi insperata, direi immeritata: la morte di Ramadan Sceteui; non se ne seppe approfittare e si seguì una politica meschina che aggravò i risultati della nostra mancata azione militare.

Io non voglio dire che la colpa sia tutta del Governo. Le circostanze, lo riconosco, sono difficili, ma è pur vero che non sempre il

Governo è stato pari ad esse, non imputo ciò a lei personalmente, onorevole ministro, ma a tutti i Governi che si sono succeduti da tre anni a questa parte. Lei mi dice poi che i campi Senusso saranno sciolti e che tornerà presto la pace in Cirenaica.

Io il trattato di Regima non l'ho letto, come non ho letto il nuovo trattato che si è combinato testè, quindi non posso dirle precisamente quali sono i pericoli che esso presenta. Una cosa però è ferma nella mia mente, cioè che questa occupazione mista, questa consovranità che si è stabilita o si ridurrà alla nostra perfetta impotenza, a far sì che noi saremo gli umili servitori del Senusso, o necessariamente susciterà dei conflitti, perchè fra la mentalità degli arabi e le mentalità nostra, sul modo di esercitare un'autorità e sui limiti di essa vi è grande differenza, e questa differenza può far sorgere conflitti tutti i momenti, cosicchè non si è fatto altro che prorogare la soluzione di un problema difficile; del resto da quattro anni a questa parte tutta la sapienza del Ministero delle colonie si è esplicata nel prorogare.

Mi permetta perciò di dirle, onorevole ministro, che quando vedrò che questi campi saranno sciolti, quando vedrò - come vivamente mi auguro - che la Tripolitania e la Cirenaica saranno veramente pacificate, allora mi dichiarerò soddisfatto; prima no.

GIRARDINI, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRARDINI, *ministro delle colonie*. Onorevoli senatori, la condizione mia di fronte agli interpellanti è una condizione di naturale inferiorità, perchè io non posso fare della critica, la quale è facile, ma debbo invece trattare argomenti, che in sè contengono sempre qualche cosa di spinoso e di riposto. Debbo perciò in gran parte confidare nella indulgenza e nella acuta intelligenza del Senato. In sostanza gli onorevoli Mosca e Libertini hanno più vivamente di me messa dinanzi al Senato la difficoltà delle cose e hanno decisamente impostato il dilemma della soluzione. Ma in che modo si deve venire a questa soluzione? Con modi e con mezzi che si potrebbero certamente usare, ma dei quali gli onorevoli senatori, uomini illuminati e pru-

denti, comprendono la gravità. Non è esatto, onorevole Libertini, il pensiero dell'onorevole Mosca sul quale ella è ritornato, vale a dire che l'accordo di Regima ponesse nelle mani dell'Emiro la sovranità.

Ed è tanto vero che la sua non è una posizione di sovranità, che come conseguenza della definizione dei suoi poteri, vi è il disarmo.

Quindi la condizione di diritto in cui quel trattato lo pone è una condizione che non riconosce in lui alcuna sovranità, perchè le armi devono consegnarsi a noi, e le armi si consegnano ai sovrani.

E mentre io non sono ottimista, mentre io non nego, onorevoli Libertini e Mosca, che errori se ne siano commessi....

MOSCA. Meno male !

GIRARDINI. Ho già detto dianzi che non nego che errori possano essere stati commessi, ma mi sia però lecito di ripetere che gli onorevoli Mosca e Libertini tingono di soverchio pessimismo la loro critica. E lo dimostro ! I campi armati sono stati sciolti e poi ricostituiti. Ma questi campi come erano composti ? Da chi erano costituiti ? Vi erano circa dodici campi armati dai quali si irradiavano distaccamenti, che si indirizzavano verso la costa. Sicchè tutta quella costa, la cui sovranità a noi preme, era insidiata dalle forze senussite. Ora questi distaccamenti sono scomparsi : ai dodici campi sono stati sostituiti quattro campi soli, nei quali, nel rapporto da dieci a otto, intervengono le nostre forze organizzate ed i nostri ufficiali.

E pure, io non dico di plaudire a questa soluzione come ad una soluzione definitiva, ma non si può negare che sia un cominciamento di esecuzione dell'accordo ed un atto di sottomissione agli obblighi assunti da parte del Senusso.

Il Senusso poi tiene il governo delle oasi non per propria sovranità, ma per delegazione nostra. L'accordo di Regima è concettualmente buono : per esso, tutto l'altipiano cirenaico, che va dalla spiaggia alle regioni che raggiungono il deserto, è posto sotto il governo dell'Italia, è consegnato alle nostre autorità civili, che già istituimmo, e alla vigilanza delle nostre bande di polizia. Le oasi che sono nell'interno sarebbero di malagevole amministrazione

per noi, e ne è delegata la custodia al Senusso, il quale, accettando la delegazione, riconosce la sovranità dell'Italia, governa le oasi con facilità e custodisce quei confini; custodia a noi necessaria ed utile, anche per l'adempimento degli obblighi internazionali verso gli inglesi che ci stanno a fianco.

Ridotte quindi le cose nei loro termini di verità, io credo che il Senato, nella sua prudenza, potrà fare quel giudizio che crede di un lungo passato del quale, se voi volete, mi rendo vittima espiatoria, ma vorrà rendere giustizia alle decisioni che il Governo ha prese.

Queste decisioni, salvando il decoro dello Stato, riaffermano l'obbligo dall'altra parte di un adempimento completo del trattato in un tempo avvenire a libito nostro ed assicurano tutto quel beneficio che nelle presenti condizioni si poteva ottenere.

A me pare che l'Italia, in questo modo, abbia raggiunto tutto ciò che le circostanze le consentivano di ottenere, e che, se in breve tempo sarà adempiuto il trattato di Regima, riacquisterà non solo la sovranità, ma la piena disponibilità della Cirenaica.

Nè poi è a dirsi, onorevole Mosca, che noi ci diamo ad allettamenti commerciali che non corrispondono al bisogno di quelle popolazioni; nè ciò che abbiamo fatto è inutile a noi, onorevole senatore Libertini, e ad esse; perchè aver fatto porti, aver reso approdabili spiagge, aver incoraggiato la pesca del tonno, aver reso utile la ricerca e la pesca delle spugne, aver posato un cavo sottomarino, aver istituito scuole dovunque, non sono cose inutili e tali, che non se ne debba tener conto.

E soprattutto si deve tener presente che se l'Italia raggiungerà, come io confido, lo scopo di convincere queste popolazioni, che già si vanno persuadendo dell'amicizia e della buona volontà nostra, ad indurle ad approfittare dei benefici che loro offre, raggiungerà anche il fine che la politica coloniale italiana in questo momento si deve ripromettere. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro esaurita l'interpellanza e l'interrogazione.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto reale 1° giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania » (N. 142).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto reale 1° giugno 1919, n. 931 che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania ».

Prego l'onorevole, segretario, Sili di dar lettura dell'articolo unico.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 1° giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania.

Allegato.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno;

Visto il Regio decreto 5 novembre 1911, numero 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555 e il R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DELLA CITTADINANZA.

Art. 1.

In Tripolitania sono considerati cittadini italiani, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto:

1° i nati nella Tripolitania alla data del presente decreto, dovunque residenti, che non godano già dell'effettiva qualità di cittadini italiani metropolitani, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, conformemente alle leggi italiane;

2° il figlio di padre cittadino come al numero precedente;

3° il figlio di madre cittadina come ai numeri precedenti se il padre è ignoto, o non ha la cittadinanza italiana, nè la cittadinanza o sudditanza di altro Stato;

4° chi è nato in Tripolitania se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, nè la cittadinanza o sudditanza di altro Stato;

5° la donna suddita italiana o straniera maritata ad un cittadino come ai numeri precedenti.

Art. 2.

Tutte le persone che hanno abituale e volontaria residenza in Tripolitania e che non siano cittadini italiani metropolitani oppure cittadini o sudditi stranieri si presumono avere la qualità di cittadini come all'art. 1.

Art. 3.

Per l'esercizio dei diritti di cui nel presente decreto, e fino a che non sarà provveduto all'impianto degli uffici di Stato civile, le attestazioni necessarie a comprovare le condizioni di cui all'art. 1 saranno rilasciate dai capi del quartiere o cabila di abituale residenza con il visto del tribunale della Sciaria per i musulmani e del tribunale rabbinico per gli israeliti.

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI.

Art. 4.

In Tripolitania tutti indistintamente i cittadini italiani sono uguali dinanzi alla legge.

Art. 5.

I cittadini di cui all'articolo 1 conservano i propri statuti personale e successorio e godono dei seguenti diritti civili e politici:

1° garanzia della libertà individuale, la quale potrà essere limitata solo nei casi e con le forme stabilite dalla legge vigente in Italia;

2° inviolabilità del domicilio, nel quale l'autorità potrà accedere solo in forza della legge suddetta, e con le forme prescritte, in armonia con le consuetudini locali;

3° inviolabilità della proprietà, salvo i casi di espropriazione di pubblica utilità e previo pagamento di una giusta indennità a norma di legge, quando però non ostino espliciti principî contenuti nelle consuetudini locali;

4° diritto a concorrere alle cariche civili e militari di cui negli ordinamenti locali che determineranno anche i necessari requisiti e le modalità di concorso;

5° esercizio professionale libero anche in Italia, a condizione del possesso dei necessari titoli;

6° diritto elettorale attivo e passivo, di cui un ordinamento speciale regolerà l'esercizio determinando requisiti e procedure;

7° diritto di petizione al Parlamento nazionale;

8° diritto di soggiorno;

9° diritto di emigrazione che sarà disciplinato da apposito ordinamento.

Art. 6.

È garantito il rispetto alla religione, ai principî ed alle consuetudini locali.

Art. 7.

Sono riconosciute le libertà di stampa e di riunione, che saranno regolate da ordinamenti locali, i quali ne reprimeranno gli abusi.

Art. 8.

I cittadini di cui all'articolo 1 non possono essere costretti a prestare servizio militare. Si potranno costituire forze armate locali per arruolamenti volontari, i quali saranno disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 9.

Nessun tributo erariale diretto può essere imposto in Tripolitania che non abbia carattere generale per tutte le persone ivi residenti o che vi abbiano interessi, e che non sia stato consentito dal Parlamento locale, il quale deve anche stabilire le modalità di applicazione e di distribuzione a carico dei contribuenti.

Le relative entrate saranno destinate esclusivamente ai bisogni della Tripolitania.

Art. 10.

L'insegnamento privato è libero, ma il Governo a mezzo dei suoi funzionari ne esercita la vigilanza.

Il Governo, oltre le scuole per l'istruzione primaria obbligatoria, istituirà corsi di studio per l'istruzione media, e successivamente anche per l'istruzione superiore; per i musulmani però l'obbligatorietà è ristretta ai soli maschi.

Art. 11.

Per i musulmani tutte le materie dell'istruzione primaria e le materie scientifiche dell'istruzione media saranno insegnate in lingua araba. In tutte le classi dovrà insegnarsi la lingua italiana, meno che nelle tre prime classi elementari, nelle quali detto insegnamento sarà facoltativo.

Art. 12.

Non possono essere oggetto di insegnamento ai musulmani principî che siano in contrasto con la loro religione.

GOVERNO DELLA TRIPOLITANIA E SUA AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

Art. 13.

La Tripolitania è retta da un Governo costituito:

1° da un governatore nominato dal Re, che riunisce in sè tutti i poteri civili e militari nella sfera di competenza assegnatagli dalle relative disposizioni;

2° da un Parlamento locale eletto dalle popolazioni, con un numero limitato di membri di diritto e di nomina governatoriale, come al successivo articolo 15;

3° da organi direttivi civili e militari, i cui capi sono nominati con decreto Reale.

Art. 14.

I rappresentanti al Parlamento locale sono eletti in ragione di uno per ogni ventimila abitanti.

Art. 15.

Del Parlamento locale sono membri di diritto con voto deliberativo i capi degli organi direttivi di Governo. Parimenti possono essere chiamati a farvi parte con decreto Governatoriale altri capi servizio dell'Amministrazione locale, ma il numero complessivo, compresi i membri di diritto, non deve superare il sesto dei membri elettivi.

Nell'Assemblea i membri di diritto rappresentano il Governo.

Il Presidente è eletto dal Parlamento locale nel proprio seno fra i membri di religione musulmana.

Art. 16.

I membri elettivi del Parlamento locale debbono avere compiuto il trentesimo anno di età ed essere cittadini a norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, oppure a norma dell'art. 1^o del presente decreto.

Art. 17.

I cittadini italiani di cui alla legge 13 giugno 1912, n. 555, per essere eletti membri del Parlamento locale e per esercitare il diritto di voto nella elezione di essi, debbono comprovare una ininterrotta residenza in Tripolitania per un periodo di cinque anni nel primo caso e di tre anni nel secondo.

Art. 18.

Salvo le altre condizioni, che saranno determinate nell'ordinamento speciale, per esercitare il diritto di voto nella elezione dei membri del Parlamento locale, i cittadini italiani, di cui alla legge 13 giugno 1912, n. 555, e quelli di cui all'art. 1 del presente decreto, debbono avere compiuto il ventesimo anno di età.

Art. 19.

Contro i membri del Parlamento locale non si può procedere penalmente se non previa autorizzazione data dal Parlamento stesso, meno che per il caso di flagrante delitto.

Art. 20.

Il Parlamento locale approva, prima che siano emanati, gli ordinamenti necessari per

l'applicazione dei principali contenuti nel presente decreto.

Esso inoltre delibera:

a) sull'imposizione dei tributi erariali diretti, con le relative modalità di applicazione e distribuzione a carico dei contribuenti;

b) sui criteri direttivi dei servizi pubblici civili gestiti coi fondi stanziati nella parte ordinaria del bilancio della Tripolitania e sempre quando le relative proposte non importino una spesa maggiore di quella inscritta nel bilancio stesso.

Art. 21.

Il territorio della Tripolitania è diviso in regioni (Liuà), circondari (Cazà) e distretti (Nahia); a capo di ciascuna circoscrizione vi è rispettivamente un commissario regionale (Mutasarrif) un delegato circondariale (Caimacan) e un agente distrettuale (Mudir).

Art. 22.

Nell'ordinamento politico - amministrativo, saranno determinate le sfere di competenza degli organi esecutivi di governo.

Art. 23.

Alla nomina dei commissari regionali, dei delegati circondariali e degli agenti distrettuali, per i posti che si renderanno vacanti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, si provvederà con decreto del governatore, sentita una speciale Commissione, chiamata Consiglio di governo, presieduta dallo stesso governatore o da un suo delegato e composta di due membri di nomina governatoriale e di otto membri eletti dal Parlamento locale fuori del proprio seno.

Detta Commissione sarà rinnovata ad ogni nuova elezione del Parlamento locale.

Art. 24.

Transitoriamente, e prima della elezione del Parlamento locale, gli otto membri elettivi saranno nominati con decreto Governatoriale a seguito di indicazione data, di comune accordo, dai capi delle diverse regioni della Tripolitania.

Essi rimarranno in carica per tutto il primo periodo di vita del Parlamento locale.

Art. 25.

Presso ciascuna autorità dirigente la regione ed il circondario, ed anche eventualmente presso il distretto, funziona un Consiglio eletto dalle popolazioni tra i cittadini ivi residenti.

I Consigli regionali, circondariali e distrettuali, presieduti rispettivamente dai commissari regionali, dai delegati circondariali e dagli agenti distrettuali, hanno competenza a deliberare sulle materie di ordinaria amministrazione, come sarà specificato nell'ordinamento politico-amministrativo.

Art. 26.

Il Parlamento locale dura in carica per quattro anni e gli altri Consigli durano in carica per tre anni; il governatore ha facoltà di scioglierli con obbligo di convocare i nuovi comizi entro quattro mesi dalla data del suo provvedimento.

Durante la vacanza del Parlamento locale ed in caso di urgenza il governatore ne esercita i poteri, salvo ratifica.

In caso di vacanza di altri Consigli provvedono analogamente i capi delle rispettive Amministrazioni.

MUNICIPI.

Art. 27.

Ogni capoluogo di circondario o di distretto è normalmente sede di Municipio.

L'Amministrazione municipale è composta del sindaco, che ne è il capo, e di un Consiglio eletto dai cittadini ogni tre anni. Ai Municipi di maggiore importanza può essere applicato un intendente del Governo che sorvegli l'andamento di tutti i servizi, e che ispezioni all'occorrenza, anche a mezzo dei suoi delegati, l'andamento dei Municipi minori.

Ha le funzioni di sindaco il consigliere eletto con maggior numero di voti e che sa leggere e scrivere.

Art. 28.

Il Consiglio delibera su tutte le materie di interesse locale che dalle leggi e regolamenti non siano attribuite ad altri enti, ed esegue i propri deliberati a mezzo del sindaco.

DELLA GIUSTIZIA.

Art. 29.

Le materie relative allo statuto personale, al diritto di famiglia, al diritto successorio ed alle pratiche religiose sono portate a conoscenza dei tribunali della Sciaria nei riguardi dei cittadini musulmani ed a conoscenza dei tribunali Rabbinici nei riguardi dei cittadini israeliti.

Art. 30.

Meno che per le materie di cui al precedente articolo, la giustizia civile e penale è amministrata dai tribunali ordinari presieduti da magistrati di carriera.

I cittadini che sono chiamati a parteciparvi secondo le norme dell'ordinamento giudiziario hanno voto deliberativo.

Eventualmente potrà essere delegata ai tribunali della Sciaria e ai tribunali Rabbinici la competenza per le materie civili riguardanti i cittadini di cui all'art. 1^o e che siano dell'istessa religione.

Art. 31.

La nomina dei Cadi della Tripolitania viene rimessa per delega al Parlamento locale, ma nella votazione dovranno astenersi i membri che non siano di religione musulmana.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA METROPOLITANA.

Art. 32.

I cittadini italiani di cui all'art. 1^o possono acquistare a loro domanda la qualità di cittadini metropolitani a norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, purchè si trovino nelle condizioni seguenti:

- 1^o avere compiuto 21 anni di età;
- 2^o essere monogamo o celibe;
- 3^o non essere mai stato condannato per reato portante la perdita dei diritti politici;
- 4^o avere cinque anni di comprovata residenza abituale in Italia o in Tripolitania.

Inoltre, devono trovarsi in una almeno delle seguenti condizioni speciali:

a) aver servito con fedeltà e con onore nel R. Esercito o nella R. Marina o in altro Corpo militare dello Stato;

b) avere un titolo italiano di studi, almeno di compimento delle scuole elementari;

c) essere titolare di una funzione pubblica governativa o di una pensione per servizi pubblici;

d) essere stato investito di un mandato pubblico elettivo;

e) essere titolare di una decorazione o di una distinzione onorifica concessa dal Governo italiano;

f) essere nato da un cittadino italiano di cui all'art. 1^o divenuto cittadino metropolitano quando il richiedente aveva già oltrepassato il ventunesimo anno di età.

Art. 33.

La moglie di un cittadino italiano di cui all'art. 1^o divenuto cittadino italiano metropolitano posteriormente al suo matrimonio può domandare di seguire la condizione del marito.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 34.

I cittadini di cui all'art. 1^o che abbiano o trasferiscano all'estero la propria residenza non possono acquistare la qualità di cittadini o sudditi stranieri se non ne abbiano prima avuta autorizzazione con R. decreto.

Essi perdono tale qualità pel fatto di ritrovarsi nel territorio della Tripolitania, del Regno, o delle Colonie italiane.

Art. 35.

Con speciale ordinamento saranno sancite le norme di procedura per l'acquisto e la perdita della cittadinanza di cui all'art. 1^o da parte di sudditi stranieri, salvo le convenzioni internazionali; nonchè le norme per l'acquisto e la perdita della cittadinanza di cui agli articoli 30 e seguenti da parte dei cittadini di cui all'articolo 1^o.

Art. 36.

Agli effetti della legge 13 giugno 1912, numero 555, il periodo di residenza nella Tripolitania è valevole purchè sia posteriore alla data del 5 novembre 1911.

Art. 37.

Agli ordinamenti per l'applicazione dei principi contenuti nelle precedenti disposizioni e ad ogni altro ordinamento di carattere generale per l'amministrazione della Tripolitania si provvederà con decreto Reale.

Art. 38.

Le leggi, i decreti e i regolamenti che dalla data del presente decreto sanciranno in Italia nuove norme riferentisi alla cittadinanza avranno vigore anche per i cittadini di cui all'art. 1^o solo se espressamente estese previa approvazione del Parlamento locale.

Art. 39.

In tutti gli atti ufficiali e nello svolgimento delle pratiche presso i pubblici uffici possono essere usate in Tripolitania tanto la lingua italiana che quella araba.

Le leggi che saranno promulgate dopo la firma del presente decreto, e che dovranno essere osservate anche dai cittadini di cui all'art. 1^o saranno pubblicate in lingua italiana ed in lingua araba.

Art. 40.

Con l'entrata in vigore del presente decreto rimane abrogato per la Tripolitania l'altro di data 6 aprile 1913, n. 315.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1^o giugno 1919.

VITTORIO EMANUELE.

COLOSIMO.

V. — *Il Guardasigilli:*

FACTA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto reale 31 ottobre 1919, n. 401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica ». (Numero 143).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto reale 31 ottobre 1919 numero 401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica ».

Prego l'onorevole, senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 2401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, numero 83;

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, e il R. decreto 2 agosto 1912, n. 949.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DELLA CITTADINANZA.

Art. 1.

In Cirenaica sono considerati cittadini italiani, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto:

1° i nati nella Cirenaica alla data del presente decreto, dovunque residenti che non godano già dell'effettiva qualità di cittadini italiani metropolitani, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, conformemente alle leggi italiane;

2° il figlio di padre cittadino come al numero precedente;

3° il figlio di madre cittadina come ai numeri precedenti, se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, nè la cittadinanza o sudditanza di altro Stato;

4° chi è nato in Cirenaica, se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, nè la cittadinanza o sudditanza di altro Stato;

5° la donna suddita italiana o straniera maritata ad un cittadino come ai numeri precedenti.

Art. 2.

Tutte le persone che hanno abituale e volontaria residenza in Cirenaica e che non siano cittadini italiani metropolitani, oppure cittadini o sudditi stranieri, si presumono avere la qualità di cittadini come all'articolo 1.

Art. 3.

Per l'esercizio dei diritti di cui nel presente decreto e fino a che non sarà provveduto all'impianto degli uffici di stato civile, le attestazioni necessarie a comprovare le condizioni di cui all'articolo 1 saranno rilasciate dai capi del quartiere o sottotribù (ailet) di abituale residenza, con il visto del tribunale della Sciarra, per i musulmani, e del tribunale rabbinico, per gli israeliti.

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI.

Art. 4.

In Cirenaica tutti indistintamente i cittadini italiani sono uguali dinanzi alla legge.

Art. 5.

I cittadini di cui all'art. 1 conservano i propri Statuti personale e successorio e godono dei seguenti diritti civili e politici:

1° garanzia della libertà individuale, la quale potrà essere limitata solo nei casi e con le forme stabilite dalla legge vigente in Italia;

2° inviolabilità del domicilio, nel quale l'autorità potrà accedere solo in forza della legge suddetta e con le forme prescritte, in armonia con le consuetudini locali;

3° inviolabilità della proprietà, salvo i casi di espropriazione per causa di pubblica utilità e previo pagamento di una giusta indennità a norma di legge, quando però non ostino espliciti principî contenuti nelle consuetudini locali;

4° diritto a concorrere alle cariche civili e militari di cui negli ordinamenti locali, che determineranno anche i necessari requisiti e le modalità di concorso;

5° esercizio professionale libero anche in Italia, a condizione del possesso dei necessari titoli;

6° diritto elettorale attivo e passivo, di cui un ordinamento speciale regolerà l'esercizio determinando requisiti e procedure;

7° diritto di petizione al Parlamento nazionale;

8° diritto di soggiorno;

9° diritto di emigrazione, che sarà disciplinato da apposito ordinamento.

Art. 6.

È garantito il rispetto alla religione, ai principî ed alle consuetudini locali.

Art. 7.

Sono riconosciute le libertà di stampa e di riunione, che saranno regolate da ordinamenti locali, i quali ne reprimeranno gli abusi.

Art. 8.

I cittadini di cui all'art. 1 non possono essere costretti a prestare servizio militare. Si potranno costituire forze armate locali per arruolamenti volontari, i quali saranno disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 9.

Nessun tributo erariale diretto può essere imposto in Cirenaica che non abbia carattere generale per tutte le persone ivi residenti o che vi abbiano interessi, e che non sia stato consentito dal Parlamento locale, il quale deve anche sta-

bilire le modalità di applicazione e distribuzione a carico dei contribuenti.

Le relative entrate saranno destinate esclusivamente ai bisogni della Cirenaica.

Art. 10.

L'insegnamento privato è libero, ma il Governo, a mezzo dei suoi funzionari, ne esercita la vigilanza.

Il Governo, oltre le scuole per l'istruzione primaria obbligatoria, istituirà corsi di studio per l'istruzione media e successivamente anche per l'istruzione superiore; per i mussulmani però l'obbligatorietà è ristretta ai soli maschi.

Art. 11.

Per i musulmani, in tutte le classi delle scuole elementari e medie, l'insegnamento delle discipline religiose, della lingua, delle scienze islamiche, della letteratura e della storia araba sarà impartito in lingua araba. L'insegnamento delle altre materie sarà impartito in lingua italiana.

Art. 12.

Non possono essere oggetto d'insegnamento ai musulmani principî che siano in contrasto con la loro religione.

GOVERNO DELLA CIRENAICA

E SUA AMMINISTRAZIONE AUTONOMA.

Art. 13.

La Cirenaica è retta da un Governo costituito:

1° da un governatore nominato dal Re, che riunisce in sè tutti i poteri civili e militari nella sfera di competenza assegnatagli dalle relative disposizioni;

2° da un Parlamento locale costituito di rappresentanti delle tribù del territorio e dei centri fabbricati di esso, quale espressione dell'amichevole federazione di tutte le tribù e popolazioni del paese, con un numero limitato di membri di diritto e di nomina governatoriale, come al successivo articolo 15;

3° da organi direttivi civili e militari, i cui capi sono nominati con decreto Reale.

Art. 14.

Il Parlamento locale si comporrà di circa cinquanta rappresentanti, eletti, salvo quanto è detto nel capoverso e nell'articolo successivo, dai componenti le tribù e dalle popolazioni dei centri fabbricati, nella proporzione di uno ogni quattromila componenti o abitanti.

Hanno diritto ad un rappresentante anche le tribù e i centri fabbricati che, non raggiungendo tale cifra, raggiungono quella di millecinquecento. E questo stesso numero di componenti o abitanti dà diritto ad un rappresentante in più, quando costituisca frazione residua in una tribù o in un centro fabbricato di oltre quattromila anime.

Per le oasi dell'interno, saranno determinati a parte i modi di designazione dei rispettivi rappresentanti, fermo il numero totale indicativamente sopra determinante dei componenti il Parlamento.

Art. 15.

Del Parlamento locale sono membri di diritto con voto deliberativo i capi degli organi direttivi di Governo. Parimenti possono essere chiamati a farne parte, con decreto governatoriale, altri capi servizio dell'Amministrazione locale, ma il numero complessivo, compresi i membri di diritto, non deve superare il sesto dei membri elettivi.

Nell'assemblea i membri di diritto rappresentano il Governo.

Il presidente è eletto dal Parlamento locale nel proprio seno fra i membri di religione musulmana.

Art. 16.

I membri del Parlamento locale devono aver compiuto il trentesimo anno di età ed essere cittadini a norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, oppure a norma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 17.

I cittadini italiani di cui alla legge 13 giugno 1912, n. 555 per essere eletti membri del Parlamento locale e per esercitare il diritto di voto

nella elezione di essi, debbono comprovare una ininterrotta residenza in Cirenaica per un periodo di cinque anni nel primo caso e di tre anni nel secondo.

Art. 18.

Salvo le altre condizioni che saranno determinate nell'ordinamento speciale, per esercitare il diritto di voto nella elezione dei membri del Parlamento locale i cittadini italiani di cui alla legge 13 giugno 1912, n. 555, e quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto debbono aver compiuto il ventesimo anno di età.

Art. 19.

Contro i membri del Parlamento locale non si può procedere penalmente se non previa autorizzazione data dal Parlamento stesso, meno che per il caso di flagrante delitto.

Art. 20.

Il Parlamento locale approva, prima che siano emanati, gli ordinamenti necessari per l'applicazione dei principî contenuti nel presente decreto.

Esso inoltre delibera:

a) sull'imposizione dei tributi erariali diretti, con relative modalità di applicazione e distribuzione a carico dei contribuenti;

b) sui criterî direttivi dei servizi pubblici civili gestiti coi fondi stanziati nella parte ordinaria del bilancio della Cirenaica, sempre quando le relative proposte non importino una spesa maggiore di quella inscritta nel bilancio stesso.

Art. 21.

Le popolazioni della Cirenaica, secondo la tradizionale loro costituzione, sono ripartite in tribù, sottotribù e loro suddivisioni. La direzione di ogni sottotribù è deferita ad un *capo* e la direzione di ogni intiera tribù ad un *capo dei capi*.

La designazione dei capi suddetti segue in ogni tribù secondo le tradizionali regole della stessa e ognuno dei capi designati assume e disimpegna le proprie funzioni appena sia stato riconosciuto dal Governo, con apposito decreto.

Art. 22.

Entro l'ambito di ogni tribù, il capo dei capi, assistito dal Consiglio degli anziani previsto nell'art. 25, sovrintende all'ordine e alla sicurezza nel territorio di soggiorno e di percorso della tribù e ne risponde personalmente al Governo. Esercita, nell'ambito della tribù, le facoltà e i poteri disciplinari consentiti dalle consuetudini riconosciute dal gruppo.

Disimpegna le altre attribuzioni amministrative e giurisdizionali che gli saranno conferite dagli ordinamenti speciali, che saranno via via approvati, in conformità delle tradizioni del paese e dei principî di libertà stabiliti.

Sotto la sua diretta vigilanza e responsabilità, i capi delle sottotribù esercitano, nell'ambito dei loro gruppi, analoghe funzioni, secondo la tradizione locale e gli ordinamenti da approvare a norma del precedente capoverso.

Art. 23.

Allorquando sia prodotto ricorso circa la regolarità nella designazione di un capo e di un capo dei capi, prima o dopo che sia stato riconosciuto nei sensi dell'art. 21, sarà sentita una speciale Commissione, chiamata Consiglio di governo, presieduta dallo stesso governatore o da un suo delegato e composta di due membri di nomina governatoriale e di otto membri eletti dal Parlamento locale fuori del proprio seno.

Il Consiglio di governo sarà rinnovato ad ogni nuova elezione del Parlamento locale.

Art. 24.

Transitoriamente, e prima della elezione del Parlamento locale, i membri elettivi del Consiglio di governo saranno nominati con decreto governatoriale a seguito di indicazioni date dal Comitato consultivo in carica della colonia, integrato, per l'occasione, di membri delle tribù, che non vi siano rappresentate.

Essi rimarranno in funzione sino a che non sieno stati sostituiti dal Parlamento locale.

Art. 25.

Presso ogni capo dei capi ed eventualmente presso i capi delle maggiori sottotribù, funzionerà un Consiglio elettivo costituito di apparte-

nenti al rispettivo gruppo di popolazione, con la qualifica di Consiglio degli anziani e con le attribuzioni che saranno stabilite negli ordinamenti.

DEI DISTRETTI E DEI MUNICIPI.

Art. 26.

La Cirenaica sarà ripartita in distretti per la tutela, lo sviluppo e il progresso degli interessi locali propri dei singoli territori. A capo di ogni distretto sarà nominato dal Governatore, sentito il Consiglio di governo, un agente distrettuale.

Presso l'agente distrettuale e con le attribuzioni che saranno stabilite negli ordinamenti, funzionerà un Consiglio elettivo costituito di cittadini della circoscrizione, per deliberare su tutte le materie d'interesse locale che da leggi e regolamenti non sieno attribuiti ad altri enti.

Art. 27.

Ogni distretto che abbia il capoluogo in un centro fabbricato potrà, con decreto del Governo, essere eretto in distretto urbano o municipio.

L'Amministrazione municipale è composta del sindaco, che ne è il capo, e di un Consiglio eletto dai cittadini ogni tre anni. Ai municipi di maggiore importanza può essere applicato un intendente del Governo che sorvegli l'andamento di tutti i servizi.

Ha le funzioni di sindaco il consigliere eletto con maggiore numero di voti e che sa leggere e scrivere.

Art. 28.

Il Consiglio delibera su tutte le materie di interesse locale che dalle leggi e regolamenti non siano attribuite ad altri enti, ed esegue i propri deliberati a mezzo del sindaco.

DURATA IN CARICA DEI CORPI ELETTIVI.

Art. 29.

Il Parlamento locale dura in carica per quattro anni e gli altri Consigli durano in carica per tre anni; il governatore ha facoltà di scioglierli

con obbligo di convocare i nuovi Comizi entro quattro mesi dalla data del suo provvedimento.

Durante la vacanza del Parlamento locale ed in caso di urgenza il governatore ne esercita i poteri, salvo ratifica.

In caso di vacanza degli altri Consigli, provvedono analogamente i capi delle rispettive amministrazioni.

DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

Art. 30.

Nei centri principali del paese che saranno determinati negli ordinamenti risiederà un commissario del Governo nominato dal governatore, con incarico di provvedere all'erogazione delle spese da fare con i fondi stanziati nella parte straordinaria del bilancio e di vigilare sulla riscossione ed erogazione dei tributi, affinchè avvengano rettamente nell'interesse delle popolazioni.

Egli sarà l'intermediario fra il Governo, gli agenti distrettuali, i capi dei capi tribù e i Municipi.

DELLA GIUSTIZIA.

Art. 31.

Le materie relative allo statuto personale, al diritto di famiglia, al diritto successorio ed alle pratiche religiose sono portate a conoscenza dei tribunali della Sciaria nei riguardi dei cittadini musulmani ed a conoscenza dei tribunali rabbinici nei riguardi dei cittadini israeliti.

Art. 32.

Meno che per le materie di cui al precedente articolo, e per quelle previste nell'art. 22, la giustizia civile e penale è amministrata da tribunali ordinari, presieduti da magistrati di carriera.

I cittadini che sono chiamati a parteciparvi secondo le norme dell'ordinamento giudiziario hanno voto deliberativo.

Eventualmente potrà essere delegata ai tribunali della Sciaria o ai tribunali rabbinici la competenza per le materie civili riguardanti i cittadini di cui all'art. 1, che siano della stessa religione.

Art. 33.

La nomina dei cadi della Cirenaica viene rimessa per delega al Parlamento locale, ma nella votazione dovranno astenersi i membri che non siano di religione musulmana.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA METROPOLITANA.

Art. 34.

I cittadini italiani di cui all'articolo 1 possono acquistare, a loro domanda, la qualità di cittadini metropolitani a norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, purchè si trovino nelle condizioni seguenti:

1^o aver compiuto 21 anni di età;

2^o essere monogamo o celibe;

3^o non essere mai stato condannato per reato portante la perdita dei diritti politici;

4^o aver cinque anni di comprovata residenza abituale in Italia od in Cirenaica.

Inoltre devono trovarsi in una almeno delle seguenti condizioni speciali:

a) aver servito con fedeltà e con onore nel R. esercito o nella R. marina o in altro corpo militare dello Stato;

b) avere un titolo italiano di studi, almeno di compimento delle scuole elementari;

c) essere titolare di una funzione pubblica governativa, o di una pensione per servizi pubblici;

d) essere stato investito di un mandato pubblico elettivo;

e) essere titolare di una decorazione o di una distinzione onorifica concessa dal Governo italiano;

f) esser nato da un cittadino italiano di cui all'articolo 1 divenuto cittadino metropolitano quando il richiedente aveva già oltrepassato il 21^o anno di età.

Art. 35.

La moglie di un cittadino italiano di cui all'articolo 1 divenuto cittadino metropolitano posteriormente al suo matrimonio può domandare di seguire la condizione del marito.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 36.

Nell'ordinamento politico-amministrativo saranno determinate le sfere di competenza degli organi esecutivi di Governo, di quelli posti a capo delle tribù e loro suddivisioni, e dei distretti o municipi come pure dei rispettivi Consigli.

Art. 37.

I cittadini di cui all'articolo 1, che abbiano o trasferiscano all'estero la propria residenza, non possono acquistare la qualità di cittadini o sudditi stranieri se non ne abbiano prima avuta autorizzazione con Regio decreto.

Essi perdono tale qualità pel fatto di ritrovarsi nel territorio della Cirenaica, del Regno, o delle colonie italiane.

Art. 38.

Con speciale ordinamento saranno sancite le norme di procedura per l'acquisto e la perdita della cittadinanza di cui all'articolo 1 da parte di sudditi stranieri, salvo le convenzioni internazionali; nonchè le norme per l'acquisto e la perdita della cittadinanza di cui agli articoli 34 e seguenti da parte dei cittadini di cui all'articolo 1.

Art. 39.

Agli effetti della legge 13 giugno 1912, n. 555, il periodo di residenza nella Cirenaica è valevole purchè sia posteriore alla data del 5 novembre 1911.

Art. 40.

Agli ordinamenti per l'applicazione dei principî contenuti nelle precedenti disposizioni e ad ogni altro ordinamento di carattere generale per l'Amministrazione della Cirenaica si provvederà con decreto Reale.

Art. 41.

Le leggi, i decreti e i regolamenti che della data del presente decreto sanciranno in Italia nuove norme riferentisi alla cittadinanza avranno vigore anche per i cittadini di cui all'articolo 1 solo se espressamente estese e previa approvazione del Parlamento locale.

Art. 42.

In tutti gli atti ufficiali e nello svolgimento delle pratiche presso i pubblici uffici possono essere usate in Cirenaica tanto la lingua italiana che quella araba.

Le leggi che saranno promulgate dopo la firma del presente decreto e che dovranno essere osservate anche dai cittadini di cui all'articolo 1 saranno pubblicate in lingua italiana ed in lingua araba.

Art. 43.

Con l'entrata in vigore del presente decreto rimane abrogato per la Cirenaica l'altro di data 6 aprile 1913, n. 315.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
ROSSI.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico sarà poi votato scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Libertini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per riparazioni di strade nella provincia di Trapani ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Libertini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione del Regio decreto 24 giugno 1920, n. 899, che ristabilisce il normale funzionamento dell' « Unione Militare » Società Anonima Cooperativa di consumo e credito fra gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, con sede in Roma (N. 189):

Senatori votanti	217
Favorevoli	193
Contrari	24

Il Senato approva.

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di assumere impegni per la somma di lire 440,000,000 per spese straordinarie (N. 156):

Senatori votanti	217
Favorevoli	181
Contrari	36

Il Senato approva.

Sovvenzione di lire 92,000,000 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere a spese straordinarie per le ferrovie della Sardegna (N. 152):

Senatori votanti	217
Favorevoli	184
Contrari	33

Il Senato approva.

Il risultato della votazione per la nomina di sei membri della Commissione per le ferrovie sarà annunciato nella seduta di domani.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

SILI, segretario, legge:

Interrogo l'onorevole ministro dell'industria e quello del tesoro per sapere se, veduta la relazione della Commissione d'inchiesta nella parte che riguarda l'economato generale e sen-

tita quella per la riforma dell'amministrazione dello Stato, intendano di emanare un decreto per l'accentramento in un unico organo di tutte le trattazioni relative alle forniture per le diverse amministrazioni statali.

Morpurgo.

I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro della guerra per sapere se non reputa conveniente e giusto di estendere agli allievi ufficiali, che debbono sostenere alla fine del corrente anno scolastico gli esami di licenza delle scuole medie, la facoltà concessa con la circolare 10 marzo 1921, fasc. 14, *Giornale militare*, dispensa 10, pag. 179, agli ufficiali studenti universitari, di potere, terminato il 31 gennaio 1922 il corso in atto, sospendere l'ulteriore servizio militare a tenore di detta circolare.

E ciò fatto riflesso che la indicata estensione di facoltà è dimostrata necessaria dalla considerazione che gli studi di ultimo anno, per conseguire la licenza finale delle scuole medie, hanno d'uopo, ancora più degli studi universitari, di assoluta continuità, d'intensa e non distratta preparazione ed altresì per talune scuole — quali i Regi istituti commerciali, le Regie scuole professionali ecc. — di obbligatoria frequenza alle lezioni, come condizione inderogabile di ammissione agli esami di licenza.

E fatto riflesso eziandio che il dare modo agli allievi ufficiali, studenti di scuole medie, di prendere la licenza, farà acquistare ufficiali con un titolo maggiore di studi; il che gioverà anche al migliore reclutamento degli ufficiali di complemento e di ufficiali effettivi.

Tommasi, Calisse, Salvia, Berti.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 avrà luogo la riunione degli uffici.

Alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 1° giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania (N. 142);

Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica (Numero 143).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti diretti a promuovere e subsidiare le opere di irrigazione (N. 5);

Conversione in legge del decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2564, che provvede alla rinnovazione dei Consigli dei consorzi di bonifica (N. 16);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 325, che autorizza la fondazione in Milano di un istituto sperimentale di meccanica agraria (N. 182);

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2506, che istituisce presso la Regia Scuola superiore di agricoltura di Milano una stazione sperimentale del freddo stabilendone le attribuzioni (N. 183);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 910, che estende

ai funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659 (N. 137);

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2296, che autorizza il ministro dell'interno a coprire i posti vacanti nella Amministrazione della sanità pubblica (N. 138);

Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198 e 29 ottobre 1929, n. 1623, riflettenti la istituzione e la organizzazione del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza (N. 2).

La seduta è tolta (ore 17.40).

Licenziato per la stampa il 19 dicembre 1921 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALIANA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.